

ORGANIZZAZIONE, SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO: *Confindustria*
EMAIL: confindustria.politicheindustriali@pec.confindustria.it

TESTO SCHEMA DI DECRETO	OSSERVAZIONI	EVENTUALI RIFORMULAZIONI PROPOSTE
SCHEMA DI DECRETO PER L'ISTITUZIONE DEL REGIME DI RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE PER LA FILIERA DEI PRODOTTI TESSILI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ACCESSORI, PELLETTERIA E TESSILI PER LA CASA		
Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy		
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;		
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;		
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in		

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;		
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021;		
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy";		
VISTO Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti;		
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e i relativi Regolamenti UE sulle restrizioni adottate per le sostanze chimiche utilizzate nei prodotti tessili e nei prodotti derivanti da attività di recupero di materia da rifiuti;		
VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e		

<p>vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;</p>		
<p>VISTO il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, che abroga la Direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;</p>		
<p>VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;</p>		
<p>VISTO il Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 giugno 2015 concernente il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni, modificato</p>		

<p>successivamente con Regolamento (UE) 2017/354;</p>		
<p>VISTO il Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE;</p>		
<p>VISTO il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;</p>		
<p>VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;</p>		
<p>VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai</p>		

rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;		
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito denominato Decreto) e, in particolare, la parte quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;	Nel testo di decreto ministeriale non si fa riferimento al d.lgs. 152/2006 come “Decreto”, se non nelle premesse e nell’articolo 1. L’abbreviazione “Decreto” è invece utilizzata come riferimento al decreto ministeriale. Pertanto, si propone di modificare la abbreviazione tra parentesi in “ <i>D.lgs. n. 152/2006</i> ”.	VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito denominato D.lgs. n. 152/2006) e, in particolare, la parte quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
VISTO l’articolo 178-bis del Decreto, recante le modalità di istituzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore;	Vedi sopra	VISTO l’articolo 178-bis del D.lgs. n. 152/2006 , recante le modalità di istituzione dei regimi di responsabilità estesa del produttore;
VISTO l’articolo 178-ter del Decreto, recante i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore;	Vedi sopra	VISTO l’articolo 178-ter del D.lgs. n. 152/2006 , recante i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore;
VISTO l’articolo 222, comma 4, del Decreto, il quale stabilisce che gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilità estesa del produttore;	Vedi sopra	VISTO l’articolo 222, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 , il quale stabilisce che gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata relativa a tutte le categorie di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, tramite specifici accordi di programma, da sottoscrivere con i sistemi di responsabilità estesa del produttore;
VISTO l’articolo 237 del Decreto che stabilisce i criteri direttivi dei sistemi di gestione;	Vedi sopra	VISTO l’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce i criteri direttivi dei sistemi di gestione;

<p>VISTA la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante la disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;</p>		
<p>VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";</p>		
<p>VISTO il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, in attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;</p>		
<p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";</p>		
<p>VISTO l'articolo 14 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sulla distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale;</p>		
<p>VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68, recante "Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37";</p>		

<p>VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica del 30 giugno 2021 sull'adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonché servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili;</p>		
<p>VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 aprile 2024, n. 144 "Modalità di vigilanza e controllo sugli obblighi EPR";</p>		
<p>TENUTO CONTO degli articoli 102, 103 e 104 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo", relativi alla sicurezza dei prodotti;</p>		
<p>TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2014/350 della Commissione del 5 giugno 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili modificata dalla Decisione (UE) 2017/1392 della Commissione del 25 luglio 2017 e dalla Decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020;</p>		
<p>TENUTO CONTO della Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione del 5 agosto 2016 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione</p>		

<p>europea (Ecolabel UE) alle calzature modificata dalla decisione (UE) 2020/1805 della Commissione del 27 novembre 2020;</p>		
<p>TENUTO CONTO dell'adozione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 70 del 23 marzo 2023, recante i Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili;</p>		
<p>TENUTO CONTO dell'adozione del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018, recante i Criteri ambientali minimi per le forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle;</p>		
<p>TENUTO CONTO del decreto ministeriale n. 56/2018 recante il regolamento di attuazione e di funzionamento dello schema nazionale del "Made Green in Italy", istituito dall'art. 21, comma 1 della legge n. 221/2015;</p>		
<p>TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione europea "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva" dell'11 marzo</p>		

<p>2020, che prevede la predisposizione di una strategia dell'Unione europea in materia di prodotti tessili sostenibili, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione e promuovere il riutilizzo nel settore, anche attraverso l'introduzione di misure volte a sostenere lo sviluppo di materiali e processi di produzione circolari e la diffusione dei modelli "prodotto come servizio", di contrastare la presenza di sostanze chimiche pericolose, di orientare i consumatori nella scelta di prodotti tessili sostenibili e di garantire un accesso agevole ai servizi di riutilizzo e riparazione;</p>		
<p>TENUTO CONTO della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare, che sottolinea l'importanza di una nuova strategia globale dell'UE sui prodotti tessili al fine di promuovere la sostenibilità e la circolarità, nonché la tracciabilità e la trasparenza del settore tessile e dell'abbigliamento dell'UE, considerata la natura globale delle catene del valore e della dimensione del fast fashion;</p>		
<p>TENUTO CONTO che la medesima Risoluzione richiede che la strategia presenti un insieme coerente di strumenti politici e sostenga nuovi modelli commerciali come gli approcci</p>		

<p>del tipo “prodotto come servizio”, per affrontare l'intera gamma di impatti ambientali e sociali lungo tutta la catena del valore e che migliori la progettazione dei tessili al fine di aumentarne la sostenibilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità meccanica e l'uso di fibre di alta qualità, in particolare attraverso una combinazione di requisiti di progettazione ecocompatibile, regimi di responsabilità del produttore e sistemi di etichettatura;</p>		
<p>TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un percorso verso un pianeta più sano per tutti. Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo” del 12 maggio 2021, che prevede sistemi industriali più sostenibili, tecnologie più pulite, modelli imprenditoriali e abitudini di consumo meno inquinanti, un'attuazione più veloce del principio “chi inquina paga” e un'ulteriore applicazione della responsabilità estesa del produttore;</p>		
<p>TENUTO CONTO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale</p>		

<p>europeo e al Comitato delle Regioni del 30 marzo 2022 “Strategia dell’UE per prodotti tessili sostenibili e circolari”, che sottolinea l’importanza di promuovere le imprese sociali attive nel settore del riutilizzo, incoraggia gli Stati membri ad adottare misure a favore del settore del riutilizzo e della riparazione, prevede specifiche misure volte a contrastare la pratica della distruzione dei tessuti invenduti o resi e anticipa l’intenzione di proporre che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo;</p>		
	<p>Data la particolare conformazione dell’industria manifatturiera tessile nazionale, costituita per lo più da PMI impegnate nella filiera di produzione di semilavorati (come, ad esempio, filati e tessuti) e che quindi non si configurano nella definizione di “produttore”, apprezziamo molto e riteniamo assolutamente qualificante la previsione della partecipazione volontaria di questa tipologia di imprese nei sistemi di gestione nonché nel Corit. Questi soggetti rappresentano infatti circa 40.000 imprese, 437.000 addetti diretti e un valore complessivo di 63 miliardi di euro, quindi numeri decisamente importanti. Data la rilevanza che questa filiera rappresenta in termini di PIL e di export per il sistema Paese, suggeriamo una specifica integrazione della CONSIDERATA, che motivi la considerazione loro riservata. Per tale motivo si suggeriscono le modifiche/integrazioni indicate nella colonna a lato.</p>	<p>TENUTO CONTO della particolare fisionomia della filiera dei prodotti tessili italiana, costituita in larga parte da imprese manifatturiere, che producono materia prima tessile e semilavorati destinati a essere utilizzati per la fabbricazione dei prodotti tessili finiti e/o che confezionano prodotti tessili finiti per conto di terzi; imprese nelle quali risiedono competenze e tecnologie che incidono in modo significativo sulle caratteristiche del prodotto tessile, ma che non intrattengono una relazione commerciale diretta con il consumatore finale e che non rientrano pertanto nella definizione di “produttore” ai fini della disciplina sulla responsabilità estesa del produttore di matrice europea;</p>
<p>VISTO il D.M. n. 259 del 24 giugno 2022 di approvazione della Strategia Nazionale per l’Economia circolare e il D.M. n.</p>		

342 del 19 settembre 2022 di adozione del cronoprogramma di attuazione delle misure prioritarie inserite nella Strategia medesima;		
CONSIDERATA la normativa UNI/CT 046 sul tessile e abbigliamento;		
CONSIDERATA la specifica tecnica UNI/TS 11820 per la misurazione della circolarità;		
CONSIDERATA la necessità di rafforzare la prevenzione, promuovendo nuovi modelli economici circolari come i servizi di ritiro, le collezioni di seconda mano, i modelli "prodotto come servizio", il riutilizzo, la riparazione, la prevenzione, la raccolta differenziata, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, nonché l'esigenza di istituire la filiera di riferimento volta a consentire la costituzione di sistemi di responsabilità estesa del produttore;		
SENTITA la Conferenza Unificata nella seduta del		
ACQUISITO il concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy, reso con nota del		
VISTA la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva UE 2015/1535, effettuata con nota del		
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione		

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;		
CONSIDERATA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. del.....;		
DECRETA		
Articolo 1		
<i>Criteria e finalità</i>		
1. Il presente decreto istituisce la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, materassi, tessili o assimilati, per la casa e per l'ospitalità (di seguito denominati anche prodotti tessili) e definisce i requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche D.lgs. n. 152/2006 o Decreto), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro utilizzo, rafforzando lungo tutta la catena del valore la prevenzione, la selezione, il riutilizzo, la riparazione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.	Si suggerisce di valutare l'utilizzo del termine " <i>filiera</i> ". In questa sede risulta possibile un'impropria estensione del concetto di responsabilità estesa. Inoltre, è opportuno allineare tale disposizione all'art. 3, comma 1 e alla definizione di " <i>prodotto tessile</i> ", dunque facendo riferimento a " <i>abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili o assimilati per la casa e per l'ospitalità</i> ". Si esprime contrarietà relativamente all'inclusione dei materassi nel presente regime EPR, in quanto tali prodotti presentano caratteristiche peculiari, sono raccolti e gestiti nell'ambito di diverse filiere (segnatamente, quella dei rifiuti ingombranti) e porrebbero, qualora inseriti nella filiera tessile, problematiche operative rilevanti. Si ritiene che essi debbano essere associati a specifici regimi EPR dedicati alla filiera dei mobili e degli altri prodotti di arredo, anziché a quella dei prodotti tessili, insieme agli altri arredi imbottiti (poltrone, divani e simili). Ciò in coerenza con quanto previsto dalla nuova Direttiva europea recentemente approvata in sede di Trilogo (Nuova Direttiva). Il " <i>prodotto tessile</i> " è già descritto nelle definizioni di cui all'art. 2. È inoltre opportuno far riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 utilizzando l'abbreviazione " <i>D.lgs. n. 152/2006</i> ". Infine, si ritiene opportuno inserire il recupero tra le azioni da rafforzare coerentemente con la gerarchia dei rifiuti e riportare le medesime azioni nella sequenza prevista dalla gerarchia stessa.	1. Il presente decreto istituisce la responsabilità estesa del produttore per la filiera dei <i>prodotti tessili di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessili o assimilati per la casa e per l'ospitalità di cui all'allegato I</i> e definisce i requisiti in applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche D.lgs. n. 152/2006), al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione e dalla gestione dei prodotti tessili al termine del loro utilizzo, rafforzando lungo tutta la catena del valore <i>la prevenzione, la riparazione, il riutilizzo, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero</i> .
2. Il presente decreto promuove la sostenibilità della filiera dei prodotti tessili, la progettazione degli stessi e dei loro		

<p>componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la generazione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo, finalizzata ad assicurare la prevenzione e il riutilizzo dei prodotti tessili usati e la raccolta, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e lo smaltimento dei prodotti diventati rifiuti avvengano secondo le finalità e i criteri indicati dagli articoli 177, 179 e 181 del D.lgs. n. 152/2006.</p>		
<p>3. I produttori sono sottoposti al regime di responsabilità estesa di cui al successivo articolo 4. Al fine di conseguire le più efficienti modalità di gestione del fine vita dei prodotti tessili, i produttori possono costituire uno o più sistemi di gestione collettivi, in via prioritaria, o individuali, sottoposti alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in modo da verificare il raggiungimento di crescenti obiettivi di tutela ambientale, il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché la necessaria apertura al mercato e alla concorrenza, salvaguardando lo sviluppo economico e sociale. Il presente decreto stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione dei produttori e le modalità cui i sistemi collettivi, nel rispetto della propria autonomia</p>	<p>Al termine dell'ultima frase, dopo le parole “<i>ivi comprese le micro e piccole imprese</i>” si suggerisce di inserire “<i>nonché degli altri soggetti appartenenti alla filiera dei prodotti tessili</i>”</p>	<p>3. I produttori sono sottoposti al regime di responsabilità estesa di cui al successivo articolo 4. Al fine di conseguire le più efficienti modalità di gestione del fine vita dei prodotti tessili, i produttori possono costituire uno o più sistemi di gestione collettivi, in via prioritaria, o individuali, sottoposti alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in modo da verificare il raggiungimento di crescenti obiettivi di tutela ambientale, il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché la necessaria apertura al mercato e alla concorrenza, salvaguardando lo sviluppo economico e sociale. Il presente decreto stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione dei produttori e le modalità cui <i>i sistemi collettivi tali sistemi</i>, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, assicurano la partecipazione dei produttori, ivi comprese le micro e le piccole imprese, <i>nonché degli altri soggetti appartenenti alla filiera dei prodotti tessili.</i></p>

organizzativa, assicurano la partecipazione dei produttori, ivi comprese le micro e le piccole imprese.		
4. Il presente decreto determina le modalità relative al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili e alla gestione dei rifiuti tessili, con particolare riferimento ai rifiuti tessili post-consumo raccolti in ambito urbano, la relativa responsabilità finanziaria e organizzativa, nonché le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare. Il presente decreto determina altresì:		
a) le modalità relative alla prevenzione, al riutilizzo, alla riparazione dei prodotti tessili;		
b) le modalità di gestione dei rifiuti tessili post-consumo;		
c) tutte le misure che i soggetti sottoposti a responsabilità estesa del produttore devono adottare in forza del presente decreto;		
d) i criteri e le modalità attraverso cui i produttori, e per essi i sistemi di gestione, determinano e applicano il contributo ambientale;		
e) i costi ammessi alla copertura del contributo ambientale;		
f) gli ulteriori costi a carico dei sistemi di gestione dei produttori;		
g) le misure previste al fine di garantire la partecipazione al sistema di ulteriori attori rispetto		

ai produttori definiti all'art. 2 del presente decreto.		
	Si propone di aggiungere un'ulteriore lettera, al fine di specificare il concetto "possesso vale titolo"	<i>h) la proprietà in capo ai produttori dei rifiuti tessili oggetto di gestione da parte dei loro sistemi.</i>
5. Il presente decreto stabilisce modalità appropriate per promuovere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di tutti i prodotti tessili adatti ad essere preparati per il riutilizzo, riparati e riciclati, al fine di favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Tali modalità tengono conto della riduzione delle sostanze chimiche pericolose nei tessuti, come disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), e dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti tessili, della fattibilità tecnica, della praticabilità economica e del corretto funzionamento del mercato interno.		
6. Il soddisfacimento degli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore è garantito da idonei mezzi finanziari e organizzativi a carico dei soggetti sottoposti a tale regime di responsabilità.		
7. Il presente decreto stabilisce le modalità con cui gli attori rilevanti della filiera dei prodotti tessili, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera p) del presente Decreto, partecipano alle decisioni di loro interesse		

riguardanti la regolamentazione del regime di responsabilità estesa del produttore.		
8. La responsabilità estesa del produttore di prodotti tessili è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, del D.lgs. 152/2006. Tutti gli attori della filiera sono responsabili dei rifiuti tessili gestiti, in ragione della presente normativa e, per quanto non disciplinato dalla medesima, dalle altre norme ad essi applicabili.		
Articolo 2		
<i>Definizioni</i>		
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di:		
- “contratto a distanza” contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;		
- “rifiuto”, “rifiuti urbani”, “rifiuti speciali”, “produttore di rifiuti”, “regime di responsabilità estesa del produttore”, “detentore”, “commerciante”, “intermediario”, “prevenzione”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “stoccaggio”, “preparazione per il riutilizzo”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “recupero di materia”, “riciclaggio”, “smaltimento”, “deposito temporaneo prima della raccolta”, “centro di raccolta”, contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;		

- “componente tessile”, “etichettatura”, “fibra tessile”, “fodera”, contenute nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011;		
- “soggetti donatari” di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166;		
- “cuoio”, “pelle”, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 68.		
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni specifiche:		
a) prodotto tessile: il prodotto per abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessile o assimilato, da casa e per l’ospitalità, finito e immesso al consumo, comprensivo di tutte le sue parti, componenti e accessori, qualunque sia la sua composizione e destinazione d’uso, elencati in allegato 1;	Si propongono alcune marginali modifiche per rendere più lineare la definizione e per renderla testualmente coerente ad altre disposizioni. In particolare, si propone di eliminare “e destinazione d’uso” per evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi sulla definizione. I riferimenti all’allegato 1 e ai prodotti per la casa e per l’ospitalità delineano chiaramente l’ambito di applicazione.	a) prodotto tessile (<i>o, al plurale, prodotti tessili</i>): qualsiasi # prodotto per abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessile o assimilato da per la casa e per l’ospitalità elencato nell’Allegato 1 , finito e immesso al consumo, comprensivo di ivi comprese tutte le sue parti, componenti e accessori, qualunque sia la sua composizione e destinazione d’uso, elencati in allegato 1.
b) produttore di prodotti tessili (di seguito anche produttori del prodotto o produttori):		
<ul style="list-style-type: none"> la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, per conto proprio o tramite terzi, alternativamente fabbrica o immette sul mercato nazionale un prodotto apponendovi il proprio nome o ragione sociale o marchio registrato; 		

<p>il responsabile dell'immissione sul mercato non è considerato produttore se il prodotto reca anche il nome o la ragione sociale o il marchio registrato del fabbricante stabilito in Italia;</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • la persona fisica o giuridica stabilita in Italia che, a titolo professionale, importa o immette per prima sul mercato nazionale prodotti fabbricati da persone fisiche o giuridiche non stabilite in Italia; 		
<ul style="list-style-type: none"> • la persona fisica o giuridica non stabilita in Italia che, a titolo professionale, immette sul mercato nazionale prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente al consumatore o all'utente finale. 		
<p>c) distributore: la persona fisica o giuridica, che, operando nella catena di fornitura, rende disponibile sul mercato un prodotto tessile, nuovo o usato. Tale definizione non osta a che</p>	<p>Riferirsi al “<i>produttore</i>” e non al “<i>fabbricante</i>” è coerente con le definizioni fornite dall’art. 2, in quanto il produttore è colui che appone il marchio sul prodotto finale. Tale definizione risulta appropriata anche per le imprese della distribuzione, che generalmente rientrano nell’ambito di applicazione dell’EPR in qualità di importatori e non fabbricanti.</p>	<p>c) distributore: la persona fisica o giuridica, che, operando nella catena di fornitura, rende disponibile sul mercato un prodotto tessile, nuovo o usato. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un <i>fabbricante produttore</i> di prodotti tessili;</p>

<p>un distributore sia al tempo stesso un fabbricante di prodotto tessile;</p>		
<p>d) filiera dei prodotti tessili (di seguito anche filiera o filiera del tessile): catena in cui opera qualsiasi organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito, nonché svolge attività di raccolta, trasporto, selezione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento a fine vita del prodotto stesso;</p>		
<p>e) centro per il riutilizzo: apposito spazio individuato presso i centri di raccolta secondo l'articolo 181, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 o presso altri luoghi individuati dai sistemi di gestione o dalle imprese sociali per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo;</p>		
<p>f) riparazione: insieme delle operazioni necessarie per rendere un prodotto tessile usato non divenuto rifiuto idoneo a un nuovo utilizzo;</p>		
<p>g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto tessile per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;</p>		

h) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;		
i) fabbricante di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili: una persona fisica o giuridica stabilita in Italia che produce o trasforma fibre tessili, filati, tessuti, manufatti semilavorati, cuoio, pelle e materiali alternativi che imitano la pelle destinati ad essere incorporati in prodotti tessili;		
l) utenti finali: i consumatori di prodotti tessili e gli utenti finali professionali che utilizzano prodotti tessili nella propria attività professionale;		
m) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di rifiuti tessili post-consumo organizzata autonomamente dai sistemi di gestione dei produttori presso i distributori, gli utenti finali professionali e altri produttori o detentori iniziali, gli impianti di gestione autorizzati oppure altri luoghi quali scuole, comunità e strutture di ospitalità, magazzini e centri logistici della distribuzione, mercati, fiere, strutture sportive, turistiche e di intrattenimento e simili;	<p>Si ritiene opportuno prevedere espressamente la possibilità di utilizzare, per la raccolta selettiva, anche i <i>locker</i> e altre attrezzature equivalenti e simili, modalità ampiamente previste per la distribuzione moderna dei prodotti e che possono consentire di incrementare la raccolta differenziata soprattutto da parte dei distributori (ivi compresi quelli online, che non dispongono di luoghi fisici).</p> <p>Si ritiene opportuno eliminare la limitazione agli utenti finali professionali e far riferimento agli “utenti finali”.</p>	m) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di rifiuti tessili post-consumo organizzata autonomamente dai sistemi di gestione dei produttori presso i distributori, gli utenti finali professionali e altri produttori o detentori iniziali, gli impianti di gestione autorizzati oppure altri luoghi quali scuole, comunità e strutture di ospitalità, magazzini e centri logistici della distribuzione, mercati, fiere, strutture sportive, turistiche e di intrattenimento, <i>locker e altre attrezzature equivalenti e simili</i> ;
n) online Marketplace: qualsiasi piattaforma di commercio elettronico, portale o dispositivo, in qualunque modo denominato, idoneo a consentire la vendita, lo scambio, l'acquisto,		

l'importazione e l'esportazione online di prodotti tessili;		
o) prodotti tessili distribuiti con modalità "private label": prodotti a marchio, ossia i prodotti commercializzati con il marchio del distributore, anziché con quello del produttore o del fabbricante;	Tale definizione appare superflua, poiché nessuna disposizione del decreto ministeriale contiene riferimenti alla "private label". Pertanto, si propone di eliminare la lettera o).	o) prodotti tessili distribuiti con modalità "private label": prodotti a marchio, ossia i prodotti commercializzati con il marchio del distributore, anziché con quello del produttore o del fabbricante;
p) attori rilevanti della filiera: soggetti coinvolti nell'implementazione, monitoraggio e verifica del funzionamento del regime di responsabilità estesa del produttore:		
- produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro;		
- fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili;		
- organizzazioni che attuano obblighi di responsabilità estesa del produttore per loro conto;	Si propone di riformulare al plurale in ragione della formulazione della descrizione	- organizzazioni che attuano obblighi di responsabilità estesa <i>dei produttori</i> per loro conto (<i>sistemi di gestione dei produttori</i>);
- operatori privati o pubblici di gestione dei rifiuti;		
- autorità locali;		
- operatori che operano nel settore del riutilizzo e preparazione al riutilizzo;		
- imprese della selezione che selezionano le raccolte differenziate tessili per massimizzare le quantità di riuso e riciclo;		
- imprese dell'economia sociale, comprese le imprese sociali locali;		

<p>q) punti di raccolta dei rifiuti tessili post-consumo: qualunque luogo fisico nel quale possono essere conferiti rifiuti tessili post-consumo ai fini della raccolta predisposto dai seguenti soggetti, nell'ambito degli accordi definiti con i comuni e i concessionari del servizio:</p>	<p>Il testo della Nuova Direttiva prevede che i sistemi dei produttori (PRO) giochino un ruolo centrale nella raccolta differenziata dei rifiuti tessili post-consumo. Si ritiene inoltre preferibile utilizzare la formula “gestori del servizio pubblico”, anziché “concessionari”, in coerenza con le diverse forme di gestione contemplate dalla legge.</p>	<p>q) punti di raccolta dei rifiuti tessili post-consumo: qualunque luogo fisico nel quale possono essere conferiti rifiuti tessili post-consumo ai fini della raccolta predisposto dai seguenti soggetti, <i>nell'ambito nel rispetto</i> degli <i>eventuali</i> accordi definiti con i comuni e i <i>concessionari gestori</i> del servizio <i>pubblico ai sensi del successivo art. 14, comma 1, lettera a) del presente decreto:</i></p>
<p>- sistemi di gestione dei produttori;</p>		
<p>- operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti, incaricati dai sistemi di gestione dei produttori;</p>		
<p>- imprese sociali;</p>		
<p>- Comuni o gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o loro affidatari;</p>		
<p>- distributori presso i punti vendita, le relative aree di pertinenza o altri luoghi di raggruppamento ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;</p>		
<p>r) rifiuti tessili post-consumo: rifiuti urbani, inclusi quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 generati dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies della Parte IV del medesimo decreto, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi a seguito dell'immissione al consumo e/o dall'utilizzo delle categorie di prodotti tessili indicate all'Allegato I del presente</p>	<p>Si ritiene necessario chiarire che gli invenduti rientrano nella definizione di <i>rifiuti tessili post-consumo</i> solo quando qualificabili come rifiuti (coerentemente, tra l'altro con la successiva definizione di “<i>rifiuti tessili pre-consumo</i>”). Gli invenduti “non rifiuto” possono essere oggetto di azioni di prevenzione (tra cui l'<i>up-cycling</i>) dopo aver esaurito i possibili canali di distribuzione.</p>	<p>r) rifiuti tessili post-consumo: rifiuti urbani, inclusi quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 generati dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies della Parte IV del medesimo decreto, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi a seguito dell'immissione al consumo e/o dall'utilizzo delle categorie di prodotti tessili indicate all'Allegato I del presente decreto; rientrano in tale categoria anche i prodotti tessili invenduti, qualora già immessi nel ciclo di consumo <i>e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;</i></p>

decreto; rientrano in tale categoria anche i prodotti tessili invenduti, qualora già immessi nel ciclo di consumo;		
s) rifiuti tessili pre-consumo: qualsiasi materiale e/o prodotto tessile che non sia stato immesso nel ciclo di consumo, di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ivi compresi: scarti di lavorazione, campionari, rimanenze di magazzino, materiali e prodotti difettosi;		
t) imprese sociali: enti di diritto privato che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costituite e operanti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;		
u) ecodesign: progettazione ecocompatibile come disciplinata dal Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.		
v) sistemi di gestione dei produttori (o sistemi dei produttori): sistemi individuali o collettivi, di cui agli articoli 178 ter e 237 del 152/2006, istituiti dai produttori di prodotti tessili al fine di adempiere agli obblighi di finanziamento e di organizzazione della gestione dei rifiuti tessili post-consumo stabiliti dal presente decreto;		

<p>z) luogo di raggruppamento: spazio o area destinata al deposito preliminare alla raccolta dei prodotti tessili conferiti dai consumatori ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, che può essere effettuato oltre che presso i punti vendita e le aree di pertinenza, anche presso altri luoghi nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori;</p>	<p>Si ritiene opportuno prevedere espressamente la possibilità di utilizzare, per la raccolta presso i distributori, anche i locker e altre attrezzature equivalenti e simili, modalità ampiamente previste per la distribuzione moderna dei prodotti e che possono consentire di incrementare la raccolta differenziata e di assolvere agli obblighi di ritiro uno contro uno posti a carico dei distributori online. Si ritiene inoltre opportuno utilizzare il termine "utenti finali" e non consumatori, posto che è data la prima definizione (che comprende i consumatori) e non anche la seconda.</p>	<p>z) luogo di raggruppamento: spazio o, area o attrezzatura destinata al deposito preliminare alla raccolta dei prodotti tessili conferiti dai consumatori e dagli utenti finali professionali ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, che può essere effettuato oltre che presso i punti vendita e le aree di pertinenza, anche presso altri luoghi nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori;</p>
<p>aa) prodotto di consumo invenduto: prodotto di consumo invenduto come definito nell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1781, vale a dire il prodotto di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso o conformemente all'articolo 9 della direttiva 2011/83/UE o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante.</p>	<p>Si propone di modificare per coerenza lessicale con la definizione di rifiuti tessili post-consumo</p>	<p>aa) prodotto di consumo invenduto prodotti tessili invenduti: prodotto tessile di consumo invenduto come definito nell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/1781, vale a dire il prodotto tessile di consumo che non è stato venduto, compresi surplus, scorte in eccesso e rimanenze, e i prodotti restituiti dal consumatore in virtù del diritto di recesso o, se del caso, durante un eventuale periodo di recesso più lungo accordato dal commerciante.</p>
Articolo 3		
<i>Ambito di applicazione</i>		
<p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti della filiera dei prodotti tessili, che immettono sul mercato nazionale, per la prima volta, le categorie di prodotti finiti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria</p>	<p>Si propone di modificare per coerenza lessicale con la seconda parte della disposizione.</p>	<p>Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti della filiera dei produttori di prodotti tessili, che immettono sul mercato nazionale, per la prima volta, le categorie di prodotti finiti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili o assimilati, per la casa e per l'ospitalità, specificamente indicate nell'Allegato I e a tutti gli altri soggetti di cui alle definizioni contenute nell'art. 2 per il rispettivo ambito di competenza ed operatività.</p>

<p>materassi e tessili o assimilati, per la casa e per l'ospitalità, specificamente indicate nell'Allegato I e a tutti gli altri soggetti di cui alle definizioni contenute nell'art.2 per il rispettivo ambito di competenza ed operatività.</p>		
<p>2. L'inclusione delle microimprese nel campo di applicazione del presente Decreto è posticipata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore.</p>		
<p>3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rifiuti tessili post-consumo.</p>		
<p>4. I prodotti tessili di ogni tipologia e genere fabbricati in Italia destinati all'esportazione sono esentati dall'applicazione del contributo ambientale.</p>		
<p>5. I soggetti della filiera del tessile garantiscono, secondo il principio della responsabilità condivisa, in riferimento all'attività da loro svolta, che l'impatto ambientale dei prodotti tessili, nonché dei rifiuti da essi derivanti, sia minimizzato per l'intero ciclo di vita.</p>		
<p>6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, inclusi i rifiuti tessili provenienti da attività</p>		

<p>sanitarie a rischio infettivo, in quanto regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, nonché i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 14 della Legge 19 agosto 2016, n. 166.</p>		
<p>Articolo 4</p>		
<p><i>Regime di responsabilità estesa del produttore</i></p>		
<p>1. È istituito il regime di responsabilità estesa dei produttori per i prodotti tessili. I produttori di prodotti tessili adempiono ai propri obblighi di responsabilità estesa mediante i sistemi di gestione di cui al successivo articolo 9, operanti sulla base dell'articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente Decreto possono partecipare i soggetti della filiera.</p>	<p>Si ritiene necessario specificare che la partecipazione dei PRO di soggetti diversi dai produttori, fatto salvo il diritto di partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili, è subordinata all'accordo con i produttori stessi, coerentemente con le altre normative EPR. Tale partecipazione è prevista in altre disposizioni del decreto in esame; quindi, si propone di riformularla come proposto nella terza colonna.</p>	<p>Riformulare il comma come segue: <i>Ai sistemi costituiti ai sensi del presente Decreto hanno diritto di partecipare i fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili, e possono partecipare su base volontaria gli altri soggetti appartenenti alla filiera dei prodotti tessili, in accordo con i produttori.</i></p>
<p>2. I produttori, per il tramite dei propri sistemi di gestione, devono farsi carico del finanziamento della raccolta differenziata urbana dei rifiuti tessili post-consumo di origine domestica in coordinamento con i Comuni e con gli altri operatori coinvolti, nonché della selezione, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti tessili post-consumo, in</p>	<p>Coerentemente con la Nuova Direttiva, che attribuisce un ruolo centrale ai produttori nello sviluppo del sistema di raccolta nazionale (coordinandosi con i Comuni per quanto riguarda la raccolta differenziata urbana) e delle operazioni di riciclaggio e di recupero, si ritiene <u>fondamentale</u> prevedere che, relativamente a tali fasi, i PRO abbiano un <u>ruolo organizzativo</u> della filiera e <u>non soltanto finanziario</u>, eliminando ogni incertezza lessicale che possa porre in dubbio tale impostazione del regime EPR. Si tenga conto, a questo proposito, che il <u>Consorzio Refashion</u>, da tempo operante in Francia con un approccio meramente finanziario, avendo sperimentato che un simile modello è <u>del tutto fallimentare</u> nella filiera tessile, ha recentemente adottato un <u>nuovo modello</u></p>	<p>I produttori, per il tramite dei propri sistemi di gestione, devono farsi carico della organizzazione e del finanziamento della raccolta differenziata urbana dei rifiuti tessili post-consumo di origine domestica in coordinamento con i Comuni e con gli altri operatori coinvolti, nonché della selezione, dell'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti tessili post-consumo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso dei prodotti tessili oggetto del presente decreto immessi sul mercato nell'anno solare precedente a quello di riferimento.</p>

<p>proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso dei prodotti tessili oggetto del presente decreto immessi sul mercato nell'anno solare precedente a quello di riferimento. I sistemi di gestione dei produttori possono organizzare inoltre autonomamente la raccolta selettiva dei rifiuti tessili post-consumo e possono gestire anche i rifiuti tessili pre-consumo al fine di conseguire i propri obiettivi di economia circolare e di sviluppo integrato della filiera, senza che ciò comporti, tuttavia, l'estensione a tale tipologia di rifiuti della disciplina di cui al presente decreto. A tal fine, le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili dovranno essere tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta</p>	<p><u>finanziario e organizzativo</u>, pienamente ispirato al principio della responsabilità estesa del produttore.</p>	
<p>3. I produttori di prodotti tessili devono assicurare idonei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e più in particolare devono:</p>		

<p>a) garantire in via principale il ritiro dei rifiuti tessili post-consumo raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta, attraverso i propri sistemi di gestione e in accordo con gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ovvero con i Comuni e i concessionari del servizio pubblico di raccolta, senza limitare la raccolta alle aree in cui la gestione dei rifiuti è più proficua, fornendo adeguata disponibilità dei ritiri dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate. I produttori, a tale fine, per il tramite dei propri sistemi di gestione rappresentati nel Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili denominato CORIT di cui al successivo articolo 10, sottoscrivono specifici accordi di programma, di cui all'articolo 14 del presente decreto, con gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero con i Comuni, che sono tenuti a garantire la raccolta differenziata dei rifiuti tessili di origine domestica, e le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese di raccolta, di selezione o degli altri operatori della filiera; tali accordi di programma definiscono, tra l'altro, le modalità di raccolta e di ritiro dai punti di raccolta e gli oneri economici a carico dei produttori per la copertura dei costi del servizio di raccolta</p>	<p>Si ritiene preferibile utilizzare la formula “<i>gestori del servizio pubblico</i>”, anziché “<i>concessionari</i>”, in coerenza con le diverse forme di gestione contemplate dalla legge.</p>	<p>a) garantire in via principale il ritiro dei rifiuti tessili post-consumo raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta, attraverso i propri sistemi di gestione e in accordo con gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ovvero con i Comuni e i concessionari <i>gestori</i> del servizio pubblico di raccolta, senza limitare la raccolta alle aree in cui la gestione dei rifiuti è più proficua, fornendo adeguata disponibilità dei ritiri dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate.</p>
---	---	--

<p>differenziata, secondo quanto stabilito dall'art. 178-ter del D.lgs. 152/2006, nonché per il supporto alla infrastrutturazione di una rete capillare di raccolta con l'obiettivo di garantire la raccolta differenziata su tutto il territorio italiano;</p>		
<p>b) garantire lo sviluppo e l'organizzazione di specifici sistemi di raccolta selettiva al fine di incrementare la qualità e la quantità dei rifiuti tessili raccolti in modo differenziato; i punti di raccolta organizzati dai sistemi di gestione dei produttori non sono soggetti ad autorizzazione e sono registrati presso il Centro di Coordinamento CORIT ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione stabiliti dal presente decreto;</p>		
<p>c) svolgere azioni di promozione volte alla progettazione di prodotti tessili sostenibili e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente secondo quanto previsto dalle norme in materia di ecodesign. La progettazione, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, deve essere finalizzata a ridurre i rifiuti derivanti dai processi produttivi, nonché i difetti di qualità, che inducono i consumatori a disfarsi rapidamente dei prodotti tessili e ad assicurare la possibilità di</p>		

<p>preparazione per il riutilizzo, di riciclo, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei prodotti che sono diventati rifiuti secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del D.lgs. n. 152/2006;</p>		
<p>d) svolgere azioni di promozione finalizzate allo sviluppo, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, alla produzione, alla commercializzazione di prodotti tessili e di componenti dei prodotti adatti al riutilizzo, alla riparazione e al riciclo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili, secondo quanto previsto dalle norme in materia di ecodesign;</p>		
<p>e) promuovere, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, l'internalizzazione dei principi e dei modelli economici improntati alla circolarità, riducendo al minimo l'impronta ambientale dei prodotti tessili, anche attraverso investimenti finalizzati a sostenere e promuovere lo sviluppo tecnologico e investimenti nelle infrastrutture funzionali all'implementazione del sistema di gestione dei rifiuti tessili su base nazionale;</p>		
<p>f) assicurare il raggiungimento degli obiettivi di gestione dei</p>		

<p>rifiuti tessili indicati al successivo articolo 5;</p>		
<p>g) garantire la partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili e degli altri operatori alla filiera ai sistemi di gestione dei produttori e improntare l'azione dei sistemi di gestione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, di trasparenza e di legalità, di solidarietà sociale, di tutela della concorrenza, di non discriminazione e di prossimità;</p>	<p>In coerenza con quanto previsto dal successivo art. 9.c.1, si ritiene opportuno specificare che, per quanto concerne i <i>“fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili”</i>, si tratta di un “diritto” alla partecipazione. Tali soggetti, infatti, rappresentano circa 40.000 imprese, 437.000 addetti diretti e un valore complessivo di 63 miliardi di euro, evidenziando una dimensione economica e occupazionale di assoluto rilievo. Considerata la rilevanza che l'introduzione dell'EPR assume per l'intero comparto manifatturiero tessile, si ritiene indispensabile garantire, tramite il diritto alla partecipazione, un ruolo attivo e non meramente consultivo, a tale categoria di imprese. Per gli altri operatori della filiera non appare opportuno prevedere una vera e propria “garanzia della partecipazione” agli operatori, ossia ai gestori dei rifiuti, in quanto tale partecipazione deve essere subordinata all'assenso dei produttori e può determinare conflitti di interessi e altre problematiche, soprattutto in considerazione del fatto che, in Italia, opereranno più Consorzi.</p>	<p>g) garantire <i>il diritto alla</i> partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili e <i>la possibilità, su base volontaria, di partecipazione degli altri soggetti appartenenti alla filiera dei prodotti tessili degli altri operatori alla filiera</i> ai sistemi di gestione dei produttori e improntare l'azione dei sistemi di gestione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, di trasparenza e di legalità, di solidarietà sociale, di tutela della concorrenza, di non discriminazione e di prossimità;</p>
<p>h) assicurare la corretta informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti tessili circa le misure di prevenzione adottabili, la rete per il conferimento dei prodotti tessili usati, i sistemi di riparazione adottati, i centri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e le misure per incentivare i detentori a conferire correttamente i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta, evitandone la dispersione nell'ambiente;</p>		
<p>i) assicurare l'adozione di un sistema di comunicazione e monitoraggio delle informazioni relative ai prodotti tessili</p>		

<p>immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti, specificando i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti, inclusi i dati relativi ai flussi di rifiuti tessili esportati all'estero, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché alle autorità pubbliche che ne facciano eventualmente richiesta;</p>		
<p>l) trasmettere annualmente al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 i dati indicati nel comma 9 del medesimo articolo;</p>		
<p>m) assicurare l'adempimento degli oneri amministrativi di cui al presente decreto, in relazione alla propria quantità di prodotti tessili immessa sul mercato annualmente;</p>		
<p>n) attuare i meccanismi di auto-sorveglianza dei sistemi di gestione indicati nel presente decreto, supportati da regolari verifiche indipendenti trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di valutare la corretta gestione operativa e finanziaria;</p>		
<p>o) assicurare la pubblicità delle informazioni, sui propri siti istituzionali e attraverso il Registro dei produttori di cui all'art. 8, in relazione al conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui</p>		

<p>all'articolo 5 e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, delle informazioni su proprietà e membri, sui contributi finanziari versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato, nonché sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti, che deve garantire il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza;</p>		
<p>p) assicurare la trasmissione di informazioni in materia di trattamento e di preparazione per il riutilizzo sui rifiuti derivanti dai propri prodotti tessili ai centri per il riutilizzo, agli impianti di trattamento e di riciclo;</p>		
<p>q) favorire progettualità ed attività volte a favorire lo sviluppo infrastrutturale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, anche attraverso l'accesso a fondi già esistenti o stanziati per tali specifiche attività, anche in raccordo con la necessaria attività di ricerca e sviluppo tecnologico;</p>		
<p>r) garantire la copertura dei costi di recupero energetico e smaltimento dei rifiuti tessili post-consumo che non sono preparati per il riutilizzo o riciclati.</p>	<p>La previsione della lettera r) potrebbe risultare fuorviante, in quanto non allineata agli obiettivi di promozione del riuso e del riciclo. La disposizione in esame sembra porre a carico dei produttori gli oneri per il recupero energetico e lo smaltimento di tutti i rifiuti tessili post-consumo non preparati per il riutilizzo o riciclati presenti sul territorio nazionale, a prescindere dal fatto che essi</p>	<p>Si propone di eliminare la lettera r) e integrare con il comma seguente: r) garantire la copertura dei costi di recupero energetico e smaltimento dei rifiuti tessili post-consumo che non sono preparati per il riutilizzo o riciclati.</p>

	<p>siano stati raccolti e gestiti nell'ambito del sistema di gestione organizzato dal PRO, incentivando così l'inefficienza complessiva del sistema.</p> <p>Una simile previsione è inedita nell'ambito dei regimi EPR, rischia di determinare un incremento incontrollato dell'ecocontributo e contrasta con la Nuova Direttiva, nella parte in cui essa subordina la copertura dei costi di gestione dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti tessili a favore dei soli enti dell'economia sociale e altri operatori <u>che fanno parte del sistema di raccolta istituito dal PRO.</u></p> <p>La copertura dei costi di recupero energetico e di smaltimento dei rifiuti tessili post-consumo che non sono idonei al recupero e al riciclaggio deve essere subordinata, quantomeno, alla gestione (in termini quantomeno di intermediazione) di tali frazioni da parte dei PRO (che altrimenti sarebbero gravati di costi di cui non hanno il controllo) e soprattutto alla condizione che i rifiuti in questione <u>siano prodotti e raccolti in Italia e non provengano invece da altri Paesi</u>, con conseguente "scopertura" dal contributo ambientale. Si consideri, a tale proposito, che i selezionatori ricevono ingenti quantità di rifiuti tessili da altri Paesi.</p>	<p>4. La responsabilità dei produttori è limitata ai rifiuti tessili post-consumo prodotti e raccolti sul territorio nazionale.</p> <p>Conseguentemente, rinumerare i successivi commi.</p>
<p>4. I sistemi di gestione per la responsabilità estesa devono assicurare che i produttori versino un contributo economico, denominato "contributo ambientale", che dovrà essere adeguato, sufficiente e capiente, per la sostenibilità della preparazione al riutilizzo, riciclo, recupero energetico e smaltimento, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti tessili e delle materie prime secondarie e altri materiali "end of waste" ottenuti dalle operazioni di recupero, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per:</p>	<p>Si propone di riformulare per coerenza con il resto del decreto.</p>	<p>4. I sistemi di gestione <i>dei produttori per la responsabilità estesa</i> devono assicurare che i produttori versino un contributo economico, denominato "contributo ambientale", che dovrà essere adeguato, sufficiente e capiente, per la sostenibilità della preparazione al riutilizzo, riciclo, recupero energetico e smaltimento, al netto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti tessili e delle materie prime secondarie e altri materiali "end of waste" ottenuti dalle operazioni di recupero, nonché da eventuali cauzioni di deposito non reclamate, per:</p>
<p>- coprire i costi indicati all'articolo 178-ter,</p>		

<p>comma 3, del decreto legislativo n.152 del 2006;</p>		
<p>- coprire le voci di costo indicate nell'articolo 237, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006;</p>		-
<p>- coprire i costi necessari alle attività ulteriori previste nel presente decreto e quelle deliberate dal Centro di coordinamento CORIT di cui all'art. 10.</p>		
<p>I costi oggetto di copertura da parte del contributo ambientale sono definiti in modo trasparente tra i soggetti interessati, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il contributo ambientale copre i costi per la gestione del fine vita dei prodotti tessili immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente così come definiti dall'articolo 178-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006.</p>		
<p>5. Il contributo ambientale è destinato in via prioritaria alla copertura dei costi meglio definiti al comma 4 del presente articolo, nonché alle misure di prevenzione, agli obblighi di comunicazione e di educazione ambientale, di rendicontazione, alle misure di riutilizzo e riparazione e a tutte le ulteriori attività facenti capo ai produttori in forza del presente decreto.</p>		

<p>6. Il contributo ambientale è inoltre impiegato per accrescere l'efficienza della filiera, valorizzando la raccolta, la selezione, il recupero di materia, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo, il riutilizzo degli indumenti e dei prodotti tessili usati, mediante attività di ricerca scientifica e sviluppo applicata all'ecodesign dei prodotti tessili, allo studio di nuove tecnologie e sistemi innovativi, anche ai fini del riciclo e della riduzione degli impatti ambientali derivanti dai processi produttivi e dalle sostanze chimiche in essi impiegate. Il medesimo contributo è impiegato altresì per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare le attività di separazione e riciclo dei componenti dei prodotti tessili giunti a fine vita, e delle fibre tessili più difficilmente recuperabili. A tale scopo i sistemi di gestione definiscono annualmente un importo destinato alle suddette attività. I risultati di tali ricerche devono essere comunicati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e resi noti nelle attività di comunicazione e informazione ai cittadini, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.</p>		
<p>7. Il contributo ambientale è determinato dai sistemi dei produttori secondo quanto</p>	<p>La filiera produttiva del settore tessile/moda si caratterizza per la sua estensione e per la presenza prevalente di piccole e medie imprese altamente specializzate in singole fasi del ciclo produttivo</p>	<p>7. Il contributo ambientale è determinato dai sistemi dei produttori secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma 4, del D.lgs. n. 152 del 2006, ed è comunicato dai sistemi di</p>

<p>previsto dall'articolo 237, comma 4, del D.lgs. n. 152 del 2006, ed è comunicato dai sistemi di gestione dei produttori al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziandone le componenti. Nello specifico, il contributo ambientale dovrà tenere conto delle prestazioni ambientali dei prodotti tessili, determinate dalla composizione materiale del prodotto, dalla complessità della composizione del prodotto, dall'uso di fibre riciclate nella fabbricazione del prodotto, dalla durabilità, dall'indice di riparabilità/riutilizzabilità e riciclabilità. Il contributo ambientale è posto a carico dei soli produttori che immettono sul mercato, secondo le definizioni di cui all'art. 2.</p>	<p>In tali realtà risiedono competenze, tecnologie e maestranze che questo testo di DM vuole tenere nella giusta considerazione. Risulta tuttavia fondamentale declinare con attenzione l'implementazione del contributo ambientale, al fine di evitare che l'onere economico possa gravare sui soggetti "deboli" della catena. Le esperienze maturate in altri ambiti, quali il sistema CONAI e quello di gestione dei RAEE, hanno evidenziato che, in presenza di squilibri lungo la catena di creazione del valore, l'intero sistema rischia di entrare in crisi.</p> <p>In tale prospettiva, si ritiene indispensabile precisare che l'impatto economico e finanziario del contributo ambientale non debba ricadere sui soggetti a monte della filiera, ma debba restare a carico esclusivo del "produttore", come definito ai sensi del presente decreto ministeriale.</p> <p>Pertanto, si suggerisce di integrare il comma 7 inserendo alla fine, dopo "art.2" le parole "ed è neutro dal punto di vista economico e finanziario rispetto ai soggetti che precedono il produttore nella catena del valore della filiera tessile."</p>	<p>gestione dei produttori al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, evidenziandone le componenti. Nello specifico, il contributo ambientale dovrà tenere conto delle prestazioni ambientali dei prodotti tessili, determinate dalla composizione materiale del prodotto, dalla complessità della composizione del prodotto, dall'uso di fibre riciclate nella fabbricazione del prodotto, dalla durabilità, dall'indice di riparabilità/riutilizzabilità e riciclabilità. <i>In sede di prima applicazione del presente decreto e nelle more dell'emanazione degli atti delegati di settore del Regolamento (UE) 2024/1781, i produttori, attraverso i propri sistemi di gestione e in accordo con le disposizioni del CORIT, devono adottare criteri di ecomodulazione del contributo ambientale uniformandosi ai parametri di carattere generale contenuti nell'allegato I del Regolamento (UE) 2024/1781 in quanto applicabili.</i> Il contributo ambientale è posto a carico dei soli produttori che immettono sul mercato, secondo le definizioni di cui all'art. 2 <i>ed è neutro dal punto di vista economico e finanziario rispetto ai soggetti che precedono il produttore nella catena del valore della filiera tessile.</i></p>
<p>8. I produttori che, al momento della prima immissione sul mercato nazionale di un prodotto tessile, applicano il contributo ambientale sul prezzo di vendita sono tenuti ad indicarlo in modo chiaro e distinto nelle proprie fatture di vendita ai distributori. L'ammontare e l'assolvimento del contributo sono resi noti agli utenti finali attraverso modalità che assicurino la massima trasparenza per i consumatori, definite dal centro di coordinamento CORIT d'intesa con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei distributori e dei consumatori</p>		

<p>e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di passaporto digitale.</p>		
<p>9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ove non ritenga congruo il contributo, provvede ad una nuova determinazione ai sensi dell'articolo 237, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006.</p>		
<p>10. I produttori, anche tramite i sistemi di gestione, favoriscono l'immissione sul mercato delle materie prime secondarie conseguenti alle fasi di trattamento, secondo modalità tali da garantire i principi di trasparenza, tutela del mercato e libera concorrenza, non discriminazione e tutela delle microimprese, anche al fine di non alterare la catena del valore nel settore tessile. Il centro di coordinamento CORIT, sentita l'Autorità garante della tutela e del mercato e garantendo la consultazione delle associazioni rappresentative su scala nazionale di tutti gli operatori della filiera, adotta linee di indirizzo riguardanti i meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie nella disponibilità dei sistemi di gestione dei produttori e dei Comuni e loro affidatari in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle micro, delle piccole e delle medie imprese a valori economici di mercato e secondo</p>		

<p>modalità non discriminatorie. Ciò anche al fine di incentivare l'utilizzo del materiale riciclato nella fabbricazione delle materie prime e dei semilavorati destinati a prodotti tessili e dei prodotti tessili finiti, nel rispetto della normativa europea.</p>		
<p>Articolo 5</p>		
<p><i>Obiettivi del regime di responsabilità estesa in materia di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero</i></p>		
<p>1. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, i sistemi di gestione adottano, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, le misure necessarie per garantire la prevenzione, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza, nonché le misure necessarie per garantire la riparazione dei prodotti tessili non ancora divenuti rifiuti.</p>		
<p>2. Il regime di responsabilità estesa del produttore istituito dal presente decreto è adottato per conseguire i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili post-consumo per l'avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, calcolati rispetto all'immesso sul mercato di prodotti tessili nei tre anni precedenti:</p>		

a. entro il 2026 almeno il 15% in peso;		
b. entro il 2030 almeno il 25% in peso;		
c. entro il 2035 almeno il 40% in peso.		
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto di ISPRA, definisce gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero e la quota massima che può essere destinata a operazioni di recupero energetico, sulla base dei dati forniti dai sistemi di gestione dei produttori e dal Centro di Coordinamento CORIT.		
4. Ai fini del precedente comma 3, il tasso di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero è determinato secondo la modalità di calcolo definita dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione del 7 giugno 2019.		
5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 3, i produttori definiscono, con i sistemi di gestione e con i soggetti della filiera, anche mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 14, le modalità operative necessarie a promuovere le operazioni di riparazione e riutilizzo dei prodotti, di preparazione per il riutilizzo, le operazioni di riciclaggio e il recupero di fibre,	Si propone di riformulare per coerenza terminologica con le definizioni.	5. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma 3, i produttori definiscono, con i sistemi di gestione e con i soggetti gli attori rilevanti della filiera, anche mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 14, le modalità operative necessarie a promuovere le operazioni di riparazione e riutilizzo dei prodotti, di preparazione per il riutilizzo, le operazioni di riciclaggio e il recupero di fibre, materiali ed altri componenti tessili.

materiali ed altri componenti tessili.		
Articolo 6		
<i>Misure di eco-progettazione dei prodotti tessili volte alla prevenzione</i>		
1. In applicazione degli articoli 178-bis e 178-ter del D.lgs. n. 152/2006, i produttori, in coerenza con la normativa unionale di settore, favoriscono la progettazione e la produzione ecosostenibile di prodotti tessili, ricorrendo in via prioritaria, ove possibili, all'utilizzo di risorse rinnovabili, e in particolare promuovono le seguenti misure, secondo la normativa vigente:		
a) integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto;		
b) miglioramento della trasparenza e della tracciabilità delle filiere tramite una rendicontazione accurata sugli impatti relativi alla sostenibilità e alla circolarità, inclusi gli aspetti relativi al rispetto dei diritti umani e all'assenza di lavoro forzato, specie minorile, nelle filiere;		
c) fornire informazioni chiare ai consumatori sulla sostenibilità e circolarità dei prodotti tramite un sistema di passaporto digitale conforme alle regole unionali con particolare riferimento agli		

<p>artt.7 e 9 del Regolamento 2024/1781;</p>		
<p>d) l'impiego di fibre tessili sostenibili, rigenerate o riciclate, mediante l'adozione di lavorazioni e soluzioni innovative che diminuiscono gli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto e riducono l'uso di sostanze chimiche pericolose nel ciclo produttivo;</p>	<p>Si ritiene opportuno inserire la specifica riportata nella colonna a fianco, altrimenti resterebbero esclusi dai materiali di cui l'articolo promuove l'utilizzo tutti quei "<i>diversi materiali naturali bio-based</i>", tra cui la pelle, non identificabili con le fibre tessili sostenibili, rigenerate o riciclate. Inoltre, si propone di eliminare il riferimento alla riduzione di sostanze pericolose, che è già contenuto, in maniera più estesa, nel punto f), ove si richiama anche la normativa nazionale e unionale di riferimento</p>	<p>d) l'impiego di fibre tessili sostenibili, rigenerate o riciclate e di diversi materiali naturali bio-based (come ad es. la pelle), mediante l'adozione di lavorazioni e soluzioni innovative che diminuiscono gli impatti ambientali del ciclo di vita del prodotto e riducono l'uso di sostanze chimiche pericolose nel ciclo produttivo;</p>
<p>e) la riduzione dei difetti di qualità che inducono il consumatore a disfarsi rapidamente dei prodotti tessili, favorendo altresì lo sviluppo di un mercato di prodotti tessili sostenibili e circolari, l'incremento di modelli commerciali circolari quali riutilizzo, noleggio, riparazione e servizi di ritiro;</p>		
<p>f) la progressiva riduzione fino all'eliminazione di componenti e sostanze pericolose nei prodotti tessili, anche in riferimento al contrasto all'inquinamento da microplastiche derivanti dai prodotti tessili, sulla base dei requisiti che verranno definiti in ambito unionale o nazionale;</p>	<p>In riferimento all'eliminazione di sostanze e componenti pericolosi, si ritiene opportuno inserire un riferimento alla necessità che la stessa sia tecnicamente fattibile. Questo per tenere conto di quanto previsto dal Regolamento REACH sulla sostituzione delle sostanze più pericolose e sull'applicazione di un approccio basato sulla valutazione del rischio e non esclusivamente sulle caratteristiche di pericolo delle sostanze e delle miscele.</p>	<p>f) la progressiva riduzione fino all'eliminazione, ove tecnicamente possibile, di componenti e sostanze pericolose nei prodotti tessili, anche in riferimento al contrasto all'inquinamento da microplastiche derivanti dai prodotti tessili, sulla base dei requisiti che verranno definiti in ambito unionale o nazionale;</p>
<p>g) l'impiego di tecniche di mischia delle fibre e di realizzazione dei prodotti tessili che consentono di ridurre quantitativamente i rifiuti della produzione industriale, favorendo al contempo pratiche di circolarità;</p>		

<p>h) il prolungamento della vita utile dei prodotti tessili anche attraverso il disassemblaggio e il riassetto degli stessi e l'impiego di fibre e materiali provenienti dal riciclo dei rifiuti tessili nei nuovi prodotti, tramite la produzione di fibre, tessuti, componenti o altri prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, facilmente riparabili e riciclabili;</p>		
<p>i) la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie avanzate per la cernita delle fibre provenienti dal trattamento dei rifiuti e per il riciclaggio.</p>		
<p>2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica, anche con riferimento alla Decisione (UE) 2014/350 della Commissione del 5 giugno 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili e alla Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione del 5 agosto 2016 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature, nonché alle regole di categorie di prodotto (RCP) relative al settore elaborate</p>		

<p>nell'ambito dello schema nazionale "Made Green in Italy" ai sensi del decreto ministeriale n 56/2018. Tali misure sono, inoltre, atte ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e la riparazione dei prodotti, e la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero.</p>		
<p>3. I sistemi di gestione inseriscono nei propri piani annuali le azioni di prevenzione messe in atto ai sensi del presente articolo e trasmettono i programmi di prevenzione secondo le modalità e le tempistiche indicate nel comma 6 dell'art. 237 del d.lgs. 152/2006</p>		
<p>Articolo 7</p>		
<p><i>Misure per il riutilizzo e la riparazione di prodotti tessili usati</i></p>		
<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 181, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, e dall'articolo 14 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, accrescere l'efficienza della filiera ed incentivare la pratica del riuso dei prodotti usati che non hanno assunto la qualifica di rifiuti, i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione e, laddove necessario, d'intesa con le pubbliche amministrazioni e gli operatori</p>		

interessati, stabiliscono misure finalizzate a:		
a) promuovere e incoraggiare il riutilizzo, al fine di favorire il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili usati, anche attraverso i centri di riutilizzo di cui all'art. 2, implementando un modello gestionale efficace e condiviso;		
b) favorire le attività di riparazione di prodotti tessili usati, promuovendo la diffusione di reti nazionali e locali di riparatori e di ricondizionatori, al fine di sviluppare modelli circolari che, oltre a prolungare la durata di vita dei prodotti tessili, rappresentino un'alternativa economicamente competitiva alla moda rapida;		
c) promuovere lo sviluppo di nuove competenze e figure professionali, coinvolgendo nel processo il sistema di formazione ed educazione, al fine di rafforzare le reti nazionali e locali di riparatori e le misure volte a incrementare la sostenibilità e la circolarità del settore;		
d) assicurare, in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile, che i consumatori ricevano, al momento dell'acquisto di un prodotto tessile, informazioni pertinenti sulla corretta manutenzione del capo e sulla riparazione, ove disponibile in		

coerenza con la normativa unionale di settore;		
e) favorire le attività di riuso tramite scambi e vendite nel mercato dell'usato, anche in modalità digitale;		
f) favorire lo sviluppo e l'implementazione di filiere nazionali e locali dell'usato promuovendo reti commerciali dedicate, anche attraverso la diffusione di sistemi di tracciabilità del prodotto, anche in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile;	Si ritiene opportuno inserire anche lo sviluppo di filiere locali di riciclo.	f) favorire lo sviluppo e l'implementazione di filiere nazionali e locali dell'usato <i>e del riciclo</i> promuovendo reti commerciali dedicate, anche attraverso la diffusione di sistemi di tracciabilità del prodotto, anche in coerenza con la normativa unionale in materia di progettazione ecocompatibile;
g) organizzare campagne di comunicazione ambientale e attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, dirette a favorire la prevenzione della produzione dei rifiuti e la conoscenza di pratiche volte al riuso;		
h) favorire la diffusione delle pratiche di sharing, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali;		
i) promuovere la diffusione e il consolidamento di modelli economici "prodotto come servizio";		
l) promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di sartorie artigianali e sociali che svolgano, tra l'altro, attività di formazione professionale, specializzazione ed inclusione lavorativa.		
Articolo 8		

<i>Registro nazionale dei produttori</i>		
<p>1. I produttori di cui al presente decreto e i loro sistemi di gestione sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006 entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'iscrizione al Registro è requisito necessario alla immissione sul mercato dei prodotti tessili, anche attraverso i canali di vendita a distanza, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui all'art.18 del presente decreto e l'interruzione dell'attività su ordine dell'autorità competente. Il numero di registrazione deve essere obbligatoriamente indicato sui documenti commerciali relativi alla immissione sul mercato dei prodotti tessili e verificato dai distributori lungo la catena di approvvigionamento.</p>		
<p>2. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, ai fini degli adempimenti relativi al Registro di cui al presente articolo, deve designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica o fisica stabilita sul territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi</p>		

ricadenti sul produttore, ai sensi del presente decreto.		
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore di cui al presente decreto sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Autorità competente, ai sensi dell'art.178-ter, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006, anche attraverso l'Organismo di Vigilanza e Controllo di cui all'art. 206 bis, comma 4, del D.lgs. 152/2006		
Articolo 9		
<i>Sistemi di gestione dei produttori</i>		
1. I produttori adempiono ai propri obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione in forma individuale o collettiva, ovvero aderiscono ad un sistema collettivo già costituito. I fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili hanno diritto di partecipare ad un singolo sistema di gestione dei produttori. Ai sensi dell'articolo 237, comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006, i sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Lo statuto dei	Si ritiene necessario, fatto salvo il diritto alla partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili, che l'eventuale partecipazione volontaria degli altri operatori della filiera diversi dai produttori avvenga in accordo con i produttori stessi, tenendo conto della necessità di garantire, soprattutto per i gestori dei rifiuti, l'assenza di conflitto di interessi e la partecipazione ad un solo Consorzio. In un sistema multiconsortile qual è quello che si delinea in Italia (coerentemente con la preferenza di un sistema pluralistico e concorrenziale espressa dalla Nuova Direttiva), la partecipazione degli operatori ai PRO, che sono fornitori di servizi dei Consorzi e che vengono quindi pagati con il contributo ambientale, non è necessaria e la mediazione di interessi deve avvenire principalmente nell'ambito dell'azione del CORIT, piuttosto che dei PRO. In ogni caso, la <i>governance</i> dovrebbe esprimere il principio "chi inquina paga", che è alla base dell'EPR, per cui si ritiene che la governance e la strategia dei PRO debba rimanere nel pieno controllo dei produttori gravati della responsabilità estesa. Ciò anche a tutela dei meccanismi concorrenziali.	(...) Ai sensi dell'articolo 237, comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006, fatto salvo il diritto di partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili , i sistemi di gestione devono essere sono aperti alla partecipazione <i>volontaria</i> degli altri operatori economici interessati, previo accordo con i produttori , assicurando il rispetto del principio di responsabilità estesa del produttore , di trasparenza e di non discriminazione, nonché la tutela della concorrenza . Lo statuto dei sistemi di gestione, i cui criteri generali sono riportati nell'allegato II, dovrà prevedere le necessarie modalità di partecipazione dei suddetti soggetti rispettando il principio di responsabilità estesa del produttore e il principio di non discriminazione. (...)

<p>sistemi di gestione, i cui criteri generali sono riportati nell'allegato II, dovrà prevedere le necessarie modalità di partecipazione dei suddetti soggetti rispettando il principio di non discriminazione. Gli stessi saranno tenuti al pagamento di una quota ai fini della sottoscrizione del fondo consortile e di un contributo al funzionamento dello stesso sistema di gestione con esclusione dei costi di gestione dei rifiuti tessili inerenti alla responsabilità estesa del produttore. I fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili potranno ulteriormente contribuire attraverso versamenti di natura volontaria nei limiti previsti dallo statuto.</p>		
<p>2. I sistemi di gestione collettivi sono istituiti sotto forma di consorzio secondo le previsioni contenute negli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e predispongono il proprio statuto in modo coerente con i criteri generali di cui all'allegato II. I consorzi hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. L'adesione ad un sistema di gestione è libera e non può essere</p>		

<p>ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza. Tali sistemi operano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità sull'intero territorio nazionale, senza generare distorsioni della concorrenza, sono aperti alla partecipazione dei produttori interessati, assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione, e garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti tessili.</p>		
<p>2-bis. Fermo restando quanto disposto all'art 222, comma 4 del Dlgs 152/2006, i produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei rifiuti tessili e operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto. Tali sistemi operano secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità sull'intero territorio nazionale.</p>		
<p>3. I sistemi di gestione presentano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica apposita istanza di riconoscimento, corredata da un</p>		

<p>progetto per la gestione della filiera, redatto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di cui agli articoli 178-bis e 178-ter del D.lgs. n. 152/2006, presentata entro novanta giorni dalla costituzione del consorzio o, per quanto riguarda i sistemi individuali, dall'assunzione della qualifica di produttore, ovvero prima del recesso da uno dei sistemi di gestione già esistenti. Il recesso dal sistema collettivo precedente è, in ogni caso, subordinato all'adozione del provvedimento di dichiarazione di idoneità del progetto del sistema di gestione e alla relativa comunicazione ai sistemi di gestione esistenti.</p>		
<p>L'istanza deve contenere:</p>		
<p>a) un piano di raccolta e ritiro, nonché l'indicazione della propria rete logistica presente sull'intero territorio nazionale;</p>		
<p>b) la predisposizione di un piano industriale che garantisca l'effettivo funzionamento della gestione dei rifiuti tessili anche nelle aree dove la stessa è meno proficua, in grado di conseguire gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, recupero e di riciclaggio indicati nell'articolo 5 del presente decreto;</p>		
<p>c) ai soli fini del riconoscimento, la metodologia di calcolo adottata per valutare i quantitativi di prodotti tessili immessi sul mercato dalle proprie aziende consorziate;</p>		

d) lo statuto consortile, coerente con i criteri generali del presente decreto;		
e) la predisposizione di un piano di comunicazione atto ad informare adeguatamente tutti gli attori coinvolti sulle modalità di funzionamento del sistema adottato, sulle misure di prevenzione, di riutilizzo e riparazione, sui metodi di ritiro e di raccolta, nonché sul contributo applicato e su ogni altro aspetto rilevante;		
f) la determinazione del contributo ambientale, conformemente alle previsioni dell'articolo 237, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006.		
4. Il proponente può richiedere, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza, un confronto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio della documentazione progettuale.		
5. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, verificato che il progetto contenga tutti gli elementi di cui al precedente comma 3, con un livello di dettaglio tale da consentire l'avvio della successiva istruttoria, comunica al proponente l'avvio del		

<p>procedimento di riconoscimento, ovvero, qualora gli elaborati progettuali non presentino un livello di dettaglio adeguato, comunica al proponente il provvedimento motivato di diniego, dichiarando la non idoneità del progetto.</p>		
<p>6. Acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti da ISPRA e la fidejussione prevista al comma 9, entro centoventi giorni dall'avvio del procedimento è conclusa l'istruttoria amministrativa attestante l'idoneità del progetto e con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è riconosciuto il sistema di gestione. A seguito del provvedimento di riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico di ISPRA, effettua una specifica attività di monitoraggio, anche attraverso controlli in loco e per la durata indicata nel provvedimento stesso. L'attività è volta a verificare l'effettivo funzionamento del sistema e la conformità alle eventuali prescrizioni dettate. All'esito del monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica emana un provvedimento di conferma del riconoscimento, ovvero un provvedimento motivato di</p>		

diniego che attesta il mancato funzionamento del sistema.		
7. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può revocare il riconoscimento nei casi in cui:		
a) il sistema adottato non operi secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità o operi in modo da generare distorsioni della concorrenza;		
b) i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto;		
c) il sistema adottato non adempia agli obblighi di gestione.		
8. A seguito della comunicazione di non idoneità del progetto, o di mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, ovvero di revoca del riconoscimento per le motivazioni di cui al comma 7 del presente articolo, i produttori hanno l'obbligo di partecipare ad uno dei sistemi collettivi esistenti iscritti al Registro, ovvero di adottare un sistema di gestione individuale. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo, i produttori provvedono ad aderire ai sistemi collettivi esistenti, o ad adottare un sistema individuale, e a versare le somme ad essi dovute a decorrere dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.		

<p>9. Il soggetto proponente, al fine di garantire la continuità della raccolta dei rifiuti tessili, nelle more del provvedimento definitivo di cui al comma 6, è tenuto a presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta in favore del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, pari al 30% dell'importo delle entrate previste dall'applicazione del contributo ambientale indicato alla lettera f), del precedente comma 3. Detta garanzia è aggiornata sino al provvedimento definitivo di cui al comma 6.</p>		
<p>10. L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale ad uno dei sistemi di gestione esistenti è sospeso a seguito dell'intervenuta dichiarazione di idoneità del progetto del nuovo sistema di gestione e sino al provvedimento definitivo di cui al comma 6. La sospensione è comunicata al sistema di gestione di provenienza.</p>		
<p>11. I sistemi di gestione trasmettono annualmente, entro il 31 ottobre, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che</p>		

<p>vengono impiegate, il bilancio di esercizio e relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, che riporti quanto indicato dall'art. 237, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006. Ogni anno ciascun sistema di gestione trasmette al Centro di Coordinamento CORIT e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una certificazione, di un ente terzo indipendente, attestante la regolarità fiscale e contributiva.</p>		
<p>12. I sistemi di gestione sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati. L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale di ciascun consorziato costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e determina la riduzione dell'importo del contributo stesso, al netto delle somme destinate a riserva legale o a fondi patrimoniali o ad altri fondi normativamente previsti. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto dai produttori che non abbiano concorso a costituirli e in modo tale da generare una distorsione della concorrenza.</p>	<p>Coerentemente con quanto disposto dall'art. 237, comma 6, lettera f), terzo periodo, nonché con le previsioni presenti in altri regimi EPR, si ritiene necessario specificare che gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito.</p>	<p>12. I sistemi di gestione sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. <i>Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito.</i> È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati. (...)</p>

<p>13. I sistemi di gestione, nonché gli operatori che effettuano attività di raccolta e trasporto dai punti di raccolta agli impianti di selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero, adottano, entro diciotto mesi dal riconoscimento, un modello di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 ed ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001, certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, ovvero provvedono alla registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS).</p>		
<p>14. I consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto costituiti su base volontaria si conformano alle previsioni del presente articolo, presentando apposita istanza di riconoscimento entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, fatta salva la continuità delle attività consortili e la possibilità di iniziare ad operare quali sistemi di gestione dei produttori in base al presente decreto nelle more del riconoscimento.</p>		
<p>Articolo 10</p>		
<p><i>Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili denominato CORIT</i></p>		

<p>1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto, e per garantire il necessario coordinamento e la rendicontazione dell'attività di raccolta differenziata, è istituito il Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili denominato "CORIT", che ha personalità giuridica di diritto privato, senza fine di lucro, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente decreto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del Codice civile. Il CORIT è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p>		
<p>2. Il Centro di Coordinamento CORIT è retto da uno statuto predisposto, entro 90 giorni dal riconoscimento del secondo sistema consortile. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il Centro di Coordinamento CORIT è costituito da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti tessili registrati al Registro di cui all'art. 8 e riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne</p>	<p>Si esprime un forte apprezzamento per la previsione della partecipazione, all'interno degli organi consortili di Corit, dei rappresentanti del settore manifatturiero tessile/moda provenienti dai principali distretti produttivi. Tali soggetti rappresentano circa 40.000 imprese, 437.000 addetti diretti e un valore complessivo di 63 miliardi di euro, evidenziando una dimensione economica e occupazionale di assoluto rilievo. Considerata la rilevanza che l'introduzione dell'EPR assume per l'intero comparto manifatturiero tessile, si ritiene indispensabile attribuire un ruolo attivo, e non meramente consultivo, ai rappresentanti della filiera produttiva, che i distretti, per il tramite delle associazioni più rappresentative a livello locale, vorranno indicare quali membri degli organi consortili di Corit. Tale coinvolgimento appare particolarmente opportuno almeno per quanto riguarda le tematiche di diretto interesse del sistema manifatturiero. Pertanto, è importante chiarire che al CORIT partecipano le associazioni maggiormente rappresentative per i distretti industriali più rappresentativi, al fine di garantirne la governabilità. Alla luce di quanto esposto, si propongono le modifiche e integrazioni riportate nella colonna a fianco.</p>	<p>2. Il Centro di Coordinamento CORIT è retto da uno statuto predisposto, entro 90 giorni dal riconoscimento del secondo sistema consortile. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il Centro di Coordinamento CORIT è costituito da tutti i sistemi individuali e collettivi di gestione dei rifiuti tessili registrati al Registro di cui all'art. 8 e riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne assicurano il funzionamento. Tali sistemi hanno l'obbligo di aderire al Centro di Coordinamento CORIT entro 30 giorni dal loro riconoscimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del presente decreto. Lo statuto del Centro di Coordinamento CORIT assicura la presenza negli organi consortili dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili, su indicazione delle Associazioni imprenditoriali più rappresentative dei maggiori distretti industriali. Assicura</p>

<p>assicurano il funzionamento. Tali sistemi hanno l'obbligo di aderire al Centro di Coordinamento CORIT entro 30 giorni dal loro riconoscimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del presente decreto. Lo statuto del Centro di Coordinamento CORIT assicura la presenza negli organi consortili dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili e dei soggetti della filiera, per il tramite delle associazioni rappresentative, per ciascuno dei distretti industriali di maggiori dimensioni.</p>		<p><i>altresi la presenza degli altri attori rilevanti della filiera, per il tramite del soggetto più rappresentativo. Relativamente alle materie rilevanti elencate al comma 4 lett. t), u), v), z), aa), ab), le delibere del CORIT potranno essere assunte esclusivamente con il voto favorevole della maggioranza delle Associazioni imprenditoriali più rappresentative dei maggiori distretti industriali.</i></p>
	<p>In considerazione dell'importanza delle funzioni attribuite al Corit e al fine di evitare l'interruzione dell'operatività del sistema fino alla definizione del relativo Statuto, si propone l'adozione di una misura temporanea volta a garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite al Corit stesso. Tale misura è disciplinata nel nuovo comma 2-bis.</p>	<p><i>2 bis. Al fine di dare avvio alle attività del sistema di gestione dei rifiuti tessili nelle more della costituzione del CORIT secondo le modalità di cui al comma precedente, i consorzi di natura volontaria costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto che hanno già presentato istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 9 comma 3, unitamente e paritariamente alle associazioni di categoria della filiera tessile più rappresentative su base nazionale, ciascuna per quanto di propria competenza, svolgono le funzioni del CORIT ai soli fini della eventuale definizione di accordi di programma con gli altri attori del sistema, ivi compreso l'ANCI.</i></p>
<p>3. Entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 2, il Centro di Coordinamento CORIT predispone un apposito registro al quale sono tenuti ad iscriversi i distributori che effettuano il deposito temporaneo prima della raccolta</p>		

<p>e i soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti tessili, ivi compresi i gestori dei centri di raccolta comunali o gli operatori a cui è affidata la raccolta dei rifiuti tessili urbani. L'iscrizione avviene mediante comunicazione e senza ulteriori oneri, salvo le attività di rendicontazione previste. Il Centro di Coordinamento CORIT comunica alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti tessili l'avvenuta iscrizione degli operatori autorizzati all'apposito registro.</p>		
<p>4. Il Centro di Coordinamento CORIT svolge le seguenti funzioni:</p>		
<p>a) coordina:</p>		
<p>-il ritiro dei rifiuti conferiti ai punti di raccolta gestiti dai gestori del servizio di igiene urbana e, quando necessario, di quelli conferiti ai punti di raccolta selettivi istituiti dai Sistemi Individuali o collettivi, compresi i distributori, sulla base di accordi di programma sottoscritti con ANCI e con le associazioni di categoria dei distributori maggiormente rappresentative a livello nazionale;</p>		
<p>- l'omogeneità dell'operatività dei sistemi individuali o collettivi su tutto il territorio nazionale, in proporzione all'immesso sul mercato dei</p>		

<p>produttori nell'anno solare precedente e nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del presente decreto;</p>		
<p>- individuazione, in collaborazione con ISPRA, dei fabbisogni infrastrutturali del sistema per consentire la gestione complessiva e l'avvio a riciclo dei flussi di rifiuto disciplinati nel presente decreto, nel rispetto dei principi dell'art. 178 del D.lgs. 152/2006.</p>		
<p>b) delibera la costituzione e i principi generali per l'impiego di fondi con oneri a carico dei sistemi di gestione dei produttori, compresi nel contributo ambientale, finalizzati al finanziamento di campagne di comunicazione per gli utenti finali e interventi infrastrutturali per l'implementazione del sistema di gestione dei rifiuti tessili post-consumo su base nazionale;</p>		
<p>c) definisce, anche in accordo con i Comuni e con gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale ove costituiti e operanti, l'organizzazione dei punti di raccolta differenziata a livello nazionale garantendone la capillarità, proporzionalità e prossimità;</p>		
<p>d) garantisce la rendicontazione delle raccolte di rifiuti tessili</p>		

<p>effettuate da tutti gli attori della filiera del tessile, inclusi i distributori di cui alla lettera a) che non conferiscono i rifiuti tessili ai centri di raccolta comunali, e dei relativi flussi a valle; a tal fine, tutti gli operatori della filiera del tessile, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma 3, sono obbligati a trasmettere annualmente al Centro di Coordinamento CORIT i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti tessili raccolti e gestiti, secondo le modalità definite dal Centro di Coordinamento CORIT in accordo con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA.</p>		
<p>e) garantisce altresì un sistema omogeneo di tracciabilità dei flussi di rifiuto gestiti anche attraverso strumenti digitali in linea con gli indirizzi della Strategia Europea per tessili sostenibili e circolari;</p>		
<p>f) promuove e stipula gli accordi di programma di cui al successivo articolo 14, comma 1, su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, con le aziende di gestione e con le aziende della raccolta e selezione, anche per il tramite delle organizzazioni</p>		

<p>maggiormente rappresentative a livello nazionale;</p>		
<p>g) promuove e stipula accordi di programma con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori economici, ivi comprese le imprese sociali, della filiera del tessile per favorire la raccolta, il riutilizzo dei prodotti tessili, la selezione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei rifiuti tessili e ne garantisce l'attuazione ai sensi del successivo articolo 14, comma 5;</p>		
<p>h) promuove, anche in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione e le campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sul corretto conferimento dei rifiuti tessili; destinando a tale scopo un apposito fondo;</p>		
<p>i) promuove il coordinamento con gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale o i Comuni ai fini della gestione completa della raccolta differenziata effettuata nell'ambito del servizio pubblico relativa alla specifica categoria di rifiuti tessili, ai sensi dell'articolo 222, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006;</p>		
<p>l) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi dei prodotti e dei rifiuti tessili in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati</p>		

dei soggetti coinvolti nella filiera;		
m) definisce i criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;		
n) assicura risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei punti di raccolta pubblici e dei distributori;		
o) acquisisce annualmente le informazioni dai gestori dei punti di raccolta, dai raccoglitori, dagli impianti di trattamento e dai distributori e rendiconta i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti tessili, nonché i dati relativi alle attività di prevenzione effettuate dai sistemi di gestione alle autorità comunitarie e nazionali competenti;	Coerentemente con quanto già previsto dalla disciplina sui RAEE, si ritiene opportuno che il CORIT acquisisca la rendicontazione dei flussi gestiti dai distributori anche per il tramite dei soggetti (es. vettori) dagli stessi incaricati.	o) acquisisce annualmente le informazioni dai gestori dei punti di raccolta, dai raccoglitori, dagli impianti di trattamento e dai distributori <i>e loro incaricati</i> e rendiconta i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti tessili, nonché i dati relativi alle attività di prevenzione effettuate dai sistemi di gestione alle autorità comunitarie e nazionali competenti;
p) predisporre per ciascuna categoria di rifiuti tessili, di cui all'Allegato I del presente decreto, un Programma annuale di prevenzione da trasmettere entro il 31 ottobre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che contenga indicazioni specifiche, anche con riguardo agli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti tessili;		
q) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi dei prodotti tessili in entrata e in uscita dal		

<p>territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. La raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte del CORIT si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1 del Dlgs. 152/06 di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p>		
<p>r) coordina e garantisce il corretto trasferimento delle informazioni fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso un'apposita banca dati;</p>		
<p>s) assicura che le imprese dell'economia sociale possano gestire i propri punti di raccolta differenziata e che venga loro riservato un trattamento paritario o preferenziale per quanto riguarda la loro ubicazione.</p>		
	<p>In coerenza e continuità con quanto proposto relativamente al comma 2 del presente articolo, si suggerisce l'integrazione dei punti riportati nella colonna accanto. Tali disposizioni si rendono necessarie per garantire l'operatività dei sistemi consortili e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente decreto in un contesto di regole condivise e omogeneità di approccio per evitare pratiche anticoncorrenziali.</p>	<p><i>t) adotta indirizzi relativi alla messa a disposizione sul mercato delle materie prime secondarie;</i> <i>u) adotta indirizzi relativi agli investimenti dei sistemi di gestione dei produttori in ricerca e sviluppo;</i> <i>v) definisce e implementa criteri relativi al finanziamento delle infrastrutture funzionali all'approntamento del sistema di gestione dei rifiuti tessili post-consumo su base nazionale;</i> <i>z) adotta indirizzi relativi alle attività di prevenzione poste in essere dai sistemi di gestione dei produttori;</i> <i>aa) adotta indirizzi relativi alle attività di comunicazione e di educazione ambientale;</i> <i>ab) definisce dei criteri per la determinazione del contributo ambientale per singoli prodotti e/o categorie di prodotti, ivi compresi i criteri di eco-modulazione del contributo ambientale, in modo da assicurare omogeneità di approccio</i></p>

		<i>da parte dei sistemi di gestione dei produttori e di evitare pratiche anticoncorrenziali; a tal fine, il Centro di Coordinamento CORIT effettuerà periodicamente la rilevazione dei costi standard relativi alla gestione dei rifiuti tessili post-consumo.</i>
6. Il CORIT acquisisce, anche ai fini della determinazione e della verifica della congruità dell'ammontare del contributo ambientale, dai sistemi individuali e collettivi di gestione dei produttori i dati relativi all'immesso sul mercato riferiti all'anno solare precedente, nonché le quantità di prodotti riutilizzati, recuperati e riciclati dai soggetti che operano nel settore del tessile e dagli attori della filiera del tessile, e li comunica entro il 30 aprile di ogni anno all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, unitamente ad ogni informazione a supporto dell'attività di vigilanza di cui al successivo articolo 16.	Si ritiene opportuno specificare che l'obbligo di rendicontazione riguarda i prodotti tessili immessi sul mercato attraverso tutti i canali, ivi compresi gli online Marketplace e le vendite a distanza	6. Il CORIT acquisisce, anche ai fini della determinazione e della verifica della congruità dell'ammontare del contributo ambientale, dai sistemi individuali e collettivi di gestione dei produttori i dati relativi all'immesso sul mercato riferiti all'anno solare precedente, attraverso tutti i canali (compresi gli online Marketplace e le vendite a distanza) , nonché (...)
7. Il CORIT comunica annualmente ad ISPRA i dati di cui all'articolo 189, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.		
8. Il CORIT provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale, determinata nella misura		

<p>necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nella misura massima del 10%, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo, ivi compresi gli oneri legati alla infrastrutturazione del sistema di gestione dei rifiuti tessili post consumo su base nazionale, nonché con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi. La percentuale di cui al presente comma potrà essere rivista sulla base delle necessità per il raggiungimento dei target europei, con il voto a maggioranza qualificata come prevista nello statuto disposto ai sensi dell'art. 10, comma 32.</p>		
<p>Articolo 11</p>		
<p><i>Obblighi inerenti alla vendita a distanza</i></p>		
<p>1. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 4 del presente decreto, i produttori e i distributori che effettuano la vendita mediante mezzi di comunicazione online e mediante la televendita, sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto al pari degli altri distributori.</p>		
<p>2. I distributori di cui al comma 1, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro dei rifiuti tessili di cui all'articolo 12 del presente decreto, indicano, in relazione alle categorie di cui</p>		

all'Allegato I del presente decreto, all'atto della vendita di un nuovo prodotto tessile:		
a) i luoghi allestiti presso i quali l'utente finale può conferire i rifiuti tessili;		
b) le modalità di ritiro dei rifiuti tessili.		
3. Il produttore che immette sul mercato nazionale prodotti tessili mediante i mezzi di cui al comma 1 direttamente all'utente finale, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 8 del presente decreto tramite un rappresentante autorizzato, con sede in Italia. In tal caso, il rappresentante autorizzato è il soggetto obbligato a rispettare tutte le disposizioni derivanti dal regime di responsabilità estesa del produttore sull'intero territorio nazionale.		
4. In assenza delle informazioni indicate nel comma 2 del presente articolo, l'utente finale può esercitare il diritto di recesso secondo le previsioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.		
5. Gli operatori che gestiscono l'online Marketplace e le vendite a distanza adottano specifici strumenti di controllo e misure adeguate ad assicurare che i soggetti che mettono a disposizione prodotti tessili sul territorio nazionale a utenti finali		

<p>tramite l'online Marketplace abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dal presente decreto secondo le modalità previste dall'art. 178-quater del D.lgs. n. 152/2006.</p>		
<p>Articolo 12</p>		
<p><i>Deposito temporaneo prima della raccolta presso i distributori</i></p>		
<p>1. Il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti tessili può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e nelle aree di pertinenza, secondo quanto previsto dall'articolo 185-bis del D.lgs. n. 152/2006, o altri luoghi di raggruppamento nella disponibilità del distributore stesso. L'attività di ritiro è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di prodotti tessili pari ad almeno 250 metri quadri e facoltativa negli altri casi.</p>		
<p>2. Il deposito di cui al comma 1 riguarda i rifiuti provenienti dai nuclei domestici, corrispondenti alle categorie dei prodotti tessili di cui all'ALLEGATO I (classificazione codice ATECO) acquistabili presso il punto vendita. Tali rifiuti sono conferiti presso il distributore e ritirati a titolo gratuito, in ragione di uno contro uno, al momento dell'acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della stessa categoria. Soddisfatto tale criterio, il</p>	<p>Sia per coerenza terminologica con il comma 1, sia per consentire ai distributori (ivi compresi i distributori online) di poter attivare forme di ritiro alternative al conferimento in negozio, come ad esempio collocamento in locker o attrezzature similari o ritiro a domicilio o spedizione dal domicilio (nei limiti consentiti dalla normativa applicabile), si ritiene opportuno riformulare la disposizione facendo riferimento al ritiro più che al conferimento. Si tenga conto che il conferimento in negozio non è possibile per i rivenditori online e che potrebbe essere operativamente critica presso alcuni punti vendita, in considerazione della loro ubicazione (zone a traffico limitato o interdette al traffico o negozi ubicati in centri commerciali) o configurazione (assenza di aree di backline o pertinenze) oppure per l'alta pedonalità degli stessi. Tali distributori potrebbero optare per il ritiro a domicilio oppure per locker e attrezzature similari.</p>	<p>2. (...) Tali rifiuti sono <i>conferiti ritirati presso dal distributore a titolo gratuito</i>, in ragione di uno contro uno, al momento dell'acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della stessa categoria <i>o comunque in tempi e con modalità tali da assicurare condizioni non onerose per l'utente finale. Soddisfatti tali criteri</i>, il distributore non ha la facoltà di rifiutare il <i>ritiro conferimento</i>. (...)</p>

<p>distributore non ha la facoltà di rifiutare il conferimento. I distributori possono attivare raccolte volontarie anche in ragione di uno contro zero, in accordo con i sistemi di gestione dei produttori o con operatori della raccolta autorizzati. I distributori consegnano i rifiuti raccolti in base al presente articolo ai sistemi di gestione dei produttori o ai centri di raccolta comunali o, in alternativa, a operatori autorizzati, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 10.</p>		
<p>3. I distributori, compresi quelli definiti dall'articolo 11, informano i consumatori sulla modalità di conferimento dei rifiuti tessili presso i propri punti vendita abilitati. Le informazioni sono fornite ai consumatori con modalità chiare e facilmente individuabili nei punti vendita, nonché mediante specifiche comunicazioni da pubblicare nei propri siti internet adibiti alla vendita online.</p>	<p>Vedi sopra</p>	<p>3. I distributori, compresi quelli definiti dall'articolo 11, informano i consumatori sulla modalità di conferimento dei rifiuti tessili presso i propri punti vendita abilitati gli utenti finali sulle condizioni e sulle modalità di ritiro dei rifiuti tessili. Le informazioni sono fornite ai consumatori agli utenti finali ai consumatori agli utenti finali con modalità chiare e facilmente individuabili nei punti vendita, nonché mediante specifiche comunicazioni da pubblicare nei propri siti internet adibiti alla vendita online o attraverso pubblicità, materiali informativi o altre forme di comunicazione.</p>
<p>Articolo 13</p>		
<p><i>Ritiro e trasporto dei rifiuti tessili conferiti presso i distributori</i></p>		
<p>1. I rifiuti tessili conferiti dai distributori ai centri comunali di raccolta territorialmente competenti sono ritirati dai sistemi di gestione dei produttori con le modalità stabilite dal Centro di Coordinamento CORIT sulla base delle</p>		

competenze di cui all'articolo 10 del presente decreto e avviati agli impianti per la selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero.		
2. I distributori possono consegnare i rifiuti ai sistemi di gestione dei produttori o ad operatori autorizzati, salvi gli obblighi di rendicontazione al CORIT di cui all'articolo 10.		
Articolo 14		
<i>Accordi di programma per incrementare la raccolta differenziata in ambito urbano</i>		
1. Il Centro di Coordinamento CORIT, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), gli operatori professionali della raccolta, o altri operatori della filiera, per il tramite delle associazioni di rappresentanza riconosciute al CNEL, gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale ove costituiti ed operanti, stipulano uno o più accordi di programma che disciplinano:		
a) le modalità operative di raccolta differenziata e di selezione dei rifiuti tessili post-consumo e le modalità e i tempi di ritiro dei rifiuti tessili post-consumo dai centri di raccolta comunali e dalle reti di raccolta basate su infrastrutture territoriali organizzate nell'ambito del servizio pubblico, ai fini delle attività di selezione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero;		

<p>in particolare, gli accordi assicurano che i punti di raccolta attivati nell'ambito del servizio pubblico e, parallelamente, quelli istituiti dai sistemi di gestione dei produttori, garantiscano la copertura della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale; le tipologie di raccolta, ivi compresa quella selettiva; le caratteristiche quali-quantitative delle raccolte differenziate ammesse al contributo economico di cui alla lettera b);</p>		
<p>b) le condizioni economiche della cessione ai sistemi di gestione dei produttori dei rifiuti tessili post-consumo raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in misura tale da assicurare la copertura integrale dei costi della raccolta differenziata, inclusi i costi per il mantenimento e l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti, ai sensi dell'art. 178-ter, D.lgs. n. 152/2006, e da remunerare adeguatamente la qualità della raccolta;</p>	<p>Si ritiene necessario considerare che i produttori di prodotti tessili non possono sostenere costi generali relativi all'ammodernamento di impianti e attrezzature che non siano specificamente dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili, pena la violazione del principio "chi inquina paga" e l'insostenibilità economica del contributo ambientale. Tali costi generali sono peraltro coperti dalla TARI.</p> <p>Pertanto, si propone di eliminare l'inciso "inclusi i costi per il mantenimento e l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti", o, in alternativa, aggiungere le parole "specificamente dedicate alla raccolta dei rifiuti tessili post-consumo".</p> <p>Si noti che il successivo punto c) già prevede un "contributo economico e operativo dei sistemi di gestione dei produttori alla infrastrutturazione del sistema pubblico di raccolta differenziata".</p>	<p>b) le condizioni economiche della cessione ai sistemi di gestione dei produttori dei rifiuti tessili post-consumo raccolti nell'ambito del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in misura tale da assicurare per tali rifiuti la copertura integrale dei costi della raccolta differenziata, inclusi i costi per il mantenimento e l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti [[specificamente dedicate alla raccolta dei rifiuti tessili post-consumo]], ai sensi dell'art. 178-ter, D.lgs. n. 152/2006, e da remunerare adeguatamente la qualità della raccolta.</p>
<p>c) il contributo economico e operativo dei sistemi di gestione dei produttori alla infrastrutturazione del sistema pubblico di raccolta differenziata;</p>	<p>Si ritiene opportuno specificare che la contribuzione è limitata alla raccolta dei rifiuti tessili post-consumo, coerentemente con le previsioni degli articoli 1 e 4 del decreto.</p>	<p>c) il contributo economico e operativo dei sistemi di gestione dei produttori alla infrastrutturazione del sistema pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti tessili post-consumo;</p>
<p>d) le attività di comunicazione e di educazione ambientale da</p>		

mettere in atto per incrementare la raccolta differenziata.		
2. Gli accordi di cui al comma 1, in particolare ai fini delle lettere a) e c), possono prevedere lo sviluppo e l'organizzazione di specifici sistemi di raccolta selettiva o monomateriale, anche nell'ambito del sistema pubblico di raccolta, al fine di incrementare la qualità delle frazioni tessili.		
3. Gli accordi di cui al comma 1 hanno durata triennale e sono rinnovati entro la loro scadenza. In caso di mancata stipula dell'accordo, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede a definire l'accordo di programma di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.		
4. Nelle more del rinnovo degli accordi di cui al comma 1, restano validi gli accordi di programma già stipulati.		
5. Il Centro di Coordinamento CORIT e le associazioni di categoria di rappresentanza riconosciute al CNEL in ambito nazionale dei distributori e degli operatori professionali che effettuano la raccolta, ivi compresi gli enti del terzo settore e le imprese sociali, stipulano uno o più accordi di programma per definire le modalità operative di gestione dei rifiuti		

tessili conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.		
Articolo 15		
<i>Ulteriori informazioni ai consumatori</i>	Si propone di modificare “consumatori” in “utenti finali”, per coerenza con l’apparato definitorio	<i>Ulteriori informazioni agli utenti finali</i>
1. I produttori garantiscono, anche attraverso i sistemi di gestione, mediante ogni mezzo informativo e specifiche campagne di comunicazione, la corretta informazione ai consumatori e ai detentori di rifiuti tessili interessati dal regime di responsabilità estesa del produttore circa le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto, le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo, i sistemi di riparazione adottati, la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta, la prevenzione della dispersione dei rifiuti e le misure adottate per incentivare i detentori a conferire i rifiuti ai sistemi di raccolta e di ritiro.	Si propone di modificare “consumatori” in “utenti finali”, per coerenza con l’apparato definitorio	1. I produttori garantiscono, anche attraverso i sistemi di gestione, mediante ogni mezzo informativo e specifiche campagne di comunicazione, la corretta informazione agli utenti finali e ai detentori di rifiuti tessili interessati dal regime di responsabilità estesa del produttore circa le caratteristiche tecniche di ciascun prodotto, le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo, i sistemi di riparazione adottati, la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta, la prevenzione della dispersione dei rifiuti e le misure adottate per incentivare i detentori a conferire i rifiuti ai sistemi di raccolta e di ritiro.
2. Ai fini del comma 1, i produttori, anche attraverso i sistemi di gestione, forniscono adeguate informazioni concernenti:		
a) le caratteristiche del prodotto, i materiali impiegati, la loro origine e le modalità di utilizzo per evitarne il deterioramento;		
b) il ruolo dei consumatori nel prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili, attraverso il	Si propone di modificare “consumatori” in “utenti finali” per coerenza con l’apparato definitorio	b) il ruolo degli utenti finali nel prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili, attraverso il ricorso ad attività di riparazione e riutilizzo;

ricorso ad attività di riparazione e riutilizzo;		
c) le corrette modalità di gestione del fine vita dei prodotti tessili;		
d) i sistemi di raccolta e di ritiro dei rifiuti tessili che derivano dai prodotti immessi sul mercato, nonché la possibilità e le modalità di consegna degli stessi ai distributori;	Si ritiene opportuno che gli utenti finali ricevano informazioni complete su tutti i sistemi di raccolta disponibili	d) i sistemi di raccolta e di ritiro dei rifiuti tessili che derivano dai prodotti immessi sul mercato, nonché la possibilità e le modalità di consegna degli stessi ai distributori <i>e agli altri sistemi di raccolta previsti dal presente decreto;</i>
e) i centri per il riutilizzo e le filiere dell'usato e del "second hand", finalizzati a favorire il prolungamento del ciclo di vita dei prodotti tessili usati;		
f) la conoscenza e l'uso dei marchi riconosciuti (ad esempio Ecolabel), l'incentivazione alle attività di riparazione, riutilizzo e a quelle finalizzate alla condivisione dei prodotti e dei servizi, al fine di formare una generazione di cittadini critici, consapevoli e informati, in grado di assumere decisioni orientate verso acquisti sostenibili e buone pratiche ambientali.		
Articolo 16		
<i>Vigilanza, monitoraggio e controllo</i>		
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 178-ter, comma 6, e dell'articolo 206-bis del D.lgs. n. 152/2006.		
Articolo 17		
<i>Disposizioni finanziarie</i>		

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.		
Articolo 18		
<i>Sanzioni</i>		
1. Ai fini del rispetto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti, si applicano le sanzioni previste dalla Parte IV, Titolo VI, del D.lgs. n. 152/2006.		
Articolo 19		
<i>Entrata in vigore</i>		
1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.		
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.		

TESTO SCHEMA DI DECRETO	OSSERVAZIONI	EVENTUALI RIFORMULAZIONI PROPOSTE
ALLEGATO I – CATEGORIE (classificazione codice Ateco)		
ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI		

14.11.0: abbigliamento in pelle e similpelle	Si propone di modificare con la nomenclatura prevista dalla normativa sopravvenuta, anche per coerenza con l'apparato definitorio.	14.11.0: abbigliamento in pelle e semipelle <i>materiali alternativi alla pelle</i>
14.12.0: camici, divise ed altri indumenti da lavoro		
14.13.1: abbigliamento esterno in serie		
14.13.2: abbigliamento esterno su misura		
14.14.0: camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima		
14.19.1: accessori per l'abbigliamento		
14.19.2: abbigliamento sportivo o indumenti particolari		
14.20.0: articoli in pelliccia artificiale (esclusivamente articoli in pelliccia artificiale)		
14.31.0: articoli di calzetteria in maglia		
14.39.0: pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia		
15.12.0: articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (esclusivamente articoli da viaggio, borse e simili, di pelle, cuoio artificiale o ricostituito, lacci di cuoio per scarpe)		
15.20.1: calzature		
32.30.0: articoli sportivi (esclusivamente guanti sportivi in pelle e copricapi sportivi)		
ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI		
13.92.1: biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento		
13.92.2: articoli in materie tessili n.c.a. (esclusivamente teli per coprire mobili o macchinari, panni per spolverare, strofinacci da cucina e simili)		
13.93.0: tappeti e moquette	Si propone di eliminare la moquette e gli altri rivestimenti tessili di pavimenti, in quanto i relativi rifiuti presentano criticità dal punto di vista ecotossicologico (es. colle e	13.93.0: tappeti e moquette

	<p>solventi) e vengono generalmente raccolti e gestiti nell'ambito della diversa filiera dei rifiuti di costruzione e demolizione o dei rifiuti ingombranti.</p> <p>Sul punto, si consideri che la Nuova Direttiva non contempla tali materiali e prevede che siano esclusi dall'EPR i prodotti che possono comportare rischi per la sicurezza, la salute e l'igiene o sollevare problemi di sicurezza</p>	
13.99.1: ricami		
13.99.2: tulle, pizzi e merletti		
ALTRI ARTICOLI		
31.03.00 - materassi	<p>Si esprime contrarietà relativamente all'inclusione dei materassi nel presente regime EPR, in quanto tali prodotti presentano caratteristiche peculiari, sono raccolti e gestiti nell'ambito di diverse filiere (segnatamente, quella dei rifiuti ingombranti) e porrebbero, qualora inseriti nella filiera tessile, problematiche operative rilevanti. Si ritiene che essi debbano essere associati a specifici regimi EPR dedicati alla filiera dei mobili e degli altri prodotti di arredo, anziché a quella dei prodotti tessili, insieme agli altri arredi imbottiti (poltrone, divani e simili). Ciò in coerenza con quanto previsto dalla nuova Direttiva europea recentemente approvata in sede di Trilogo (Nuova Direttiva).</p>	31.03.00 <i>— materassi</i>
Nota bene: sono assoggettati a regime di responsabilità estesa del produttore i prodotti specificati dal codice Ateco di riferimento, per ulteriore dettaglio rintracciabili all'indirizzo web https://www.istat.it/it/archivio/17888		
I codici Ateco riportati sono riferiti alle Attività economiche che generano i prodotti indicati, assoggettati a regime di responsabilità estesa del produttore.		
ALLEGATO I – CATEGORIE (classificazione codice Prodcod)		
ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI		

14111000: articoli di abbigliamento di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti		
14121120: completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14121130: giacche e giubbotti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14121240: pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14121250: camiciotti e tute da lavoro di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14122120: completi di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14122130: giacche e giubbotti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14122240: pantaloni e calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14122250: camiciotti e tute da lavoro di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14123013: altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14123023: altri indumenti di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da donna o		

ragazza, per abbigliamento industriale e da lavoro		
14131110: soprabiti, giacconi, cappe, mantelli e indumenti simili, da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia (giacche e giubbotti, giacche a vento esclusi)		
14131120: giacche a vento, giacche da sci, giubbotti, gilet e indumenti simili da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati (giacche escluse)		
14131230: giacche da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia		
14131260: vestiti e completi da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia		
14131270: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute da lavoro da uomo o ragazzo, di materie tessili a maglia		
14131310: soprabiti, giacconi, cappe, capospalla, mantelli e indumenti simili, di materie tessili a maglia (giacche e giubbotti esclusi)		
14131320: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili da donna o ragazza, di materie tessili a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati (giacche e giubbotti esclusi)		
14131430: giacche da donna o ragazza, di materie tessili a maglia		
14131460: vestiti e completi da donna o ragazza, di materie tessili a maglia		
14131470: abiti da donna o ragazza, di materie tessili a maglia		
14131480: gonne e gonne pantaloni da donna o ragazza, di materie tessili a maglia		
14131490: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute da lavoro		

da donna o ragazza, di materie tessili a maglia		
14132110: impermeabili, da uomo o ragazzo		
14132115: impermeabili, cappotti, giacconi, mantelli, ecc., da uomo o ragazzo		
14132120: cappotti, giacconi, mantelli, ecc., per uomo o ragazzo		
14132130: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili per uomo o ragazzo (esclusi quelli lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati)		
14132200: vestiti e completi, da uomo o ragazzo (non a maglia)		
14132210: vestiti, da uomo o ragazzo (non a maglia)		
14132220: completi, da uomo o ragazzo (non a maglia)		
14132300: giacche da uomo o ragazzo (non a maglia)		
14132442: pantaloni e calzoncini di denim, da uomo o ragazzo (non per abbigliamento industriale e da lavoro)		
14132444: pantaloni, calzoncini e pantaloncini di lana o peli fini, da uomo o ragazzo (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)		
14132445: pantaloni e calzoncini di fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)		
14132448: pantaloni e calzoncini di cotone, da uomo o ragazzo (non a maglia, non di denim)		
14132449: pantaloni, calzoncini, pantaloncini, camiciotti e tute (non di lana, cotone e fibre artificiali e sintetiche, non a maglia)		

14132455: camiciotti e tute, da uomo o ragazzo (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)		
14132460: calzoncini di cotone o fibre artificiali e sintetiche, da uomo o ragazzo (non a maglia o uncinetto)		
14133110: impermeabili, da donna o ragazza		
14133115: impermeabili, cappotti, ecc., da donna o ragazza		
14133120: cappotti, giacconi, mantelli, capospalla, ecc., per donna o ragazza		
14133130: giacche a vento, giacche da sci e indumenti simili, da donna o ragazza (esclusi quelli lavorati a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti, laminati o gommati)		
14133210: tailleur da donna (non a maglia)		
14133220: completi, da donna o ragazza (non a maglia)		
14133221: completi, da donna o ragazza (non a maglia) esclusi gli abiti da sposa		
14133222: abiti da sposa		
14133223: tailleur e completi da donna o ragazza (non a maglia) esclusi gli abiti da sposa		
14133330: giacche e giubbotti, da donna o ragazza (non a maglia)		
14133470: vestiti, da donna o ragazza (non a maglia)		
14133480: gonne e gonne pantaloni, da donna o ragazza (non a maglia)		
14133542: pantaloni e calzoncini di denim, da donna o ragazza (non per abbigliamento industriale e da lavoro)		
14133548: pantaloni e calzoncini di cotone, da donna o ragazza (non denim, non per abbigliamento industriale e da lavoro)		

14133549: pantaloni e calzoncini di lana, peli fini o fibre artificiali, per donna o ragazza (esclusi quelli lavorati a maglia e per abbigliamento industriale o da lavoro)		
14133551: camiciotti e tute di cotone, da donna o ragazza (non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro)		
14133561: pantaloncini di cotone, da donna o ragazza (non a maglia)		
14133563: camiciotti e tute di materie tessili (non di cotone, non a maglia, non per abbigliamento industriale e da lavoro) e pantaloncini di lana o peli fini (non a maglia), da donna o ragazza		
14133565: pantaloncini di fibre artificiali e sintetiche, da donna o ragazza (non a maglia)		
14133569: pantaloni, calzoncini, camiciotti e tute da lavoro di materie tessili, da donna o ragazza (non di cotone, lana, peli fini, fibre artificiali e sintetiche, non a maglia)		
14141100: maglie e magliette di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo		
14141220: mutande e slip di materie tessili a maglia da uomo o ragazzo (mutande a calzoncino incluse)		
14141230: camicie da notte e pigiami di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo		
14141240: vesti da camera, accappatoi e articoli simili di materie tessili a maglia, da uomo o ragazzo		
14141310: bluse, magliette e camicette di materie tessili a maglia, da donna o ragazza		
14141420: slip e mutandine di materie tessili a maglia, da donna o ragazza (mutande a calzoncino incluse)		

14141430: camicie da notte e pigiama di materie tessili a maglia, da donna o ragazza		
14141440: vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili di materie tessili a maglia da donna o ragazza		
14141450: sottovesti e sottane di materie tessili a maglia, da donna o ragazza		
14142100: camicie, da uomo o ragazzo (non a maglia)		
14142220: mutande e slip, da uomo o ragazzo (mutande a calzoncino incluse) (non a maglia)		
14142230: camicie da notte e pigiama, da uomo o ragazzo (non a maglia)		
14142240: magliette, canottiere, accappatoi, vesti da camera e articoli simili, da uomo o ragazzo (non a maglia)		
14142300: bluse, magliette e camicette, da donna o ragazza (non a maglia)		
14142430: camicie da notte e pigiama, da donna o ragazza (non a maglia)		
14142450: sottovesti e sottane, da donna o ragazza (non a maglia)		
14142460: camiciole, slip e mutandine, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di cotone, per donna o ragazza (non a maglia)		
14142480: vestaglie, accappatoi, vesti da camera, magliette, canottiere, slip e mutandine (mutande a calzoncino incluse) di fibre diverse dal cotone, da donna o ragazza (non a maglia)		
14142489: magliette, canottiere, slip, mutandine, vestaglie, accappatoi, vesti da camera e articoli simili di materie tessili, da donna o ragazza (non di cotone o fibre artificiali e sintetiche, non a maglia), camici e indumenti antiraggi x compresi		

14142530: reggiseni		
14142550: guaine, mutandine elastiche e corsetti (corpini con allacciature inclusi)		
14142570: bretelle, reggicalze, giarrettiere e articoli simili, loro parti		
14143000: magliette a girocollo, magliette e canottiere, a maglia		
14191100: indumenti e accessori per abbigliamento a maglia, per neonati (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, guanti, muffole, mezzi guanti, maglieria esterna) (per bambini alti meno di 86 cm)		
14191210: tute sportive di materie tessili, a maglia		
14191230: tute da sci di materie tessili, a maglia		
14191240: costumi da bagno da uomo o ragazzo di materie tessili, a maglia		
14191250: costumi da bagno da donna o ragazza di materie tessili, a maglia		
14191290: altri indumenti a maglia o uncinetto (corpini con maniche inclusi)		
14191300: guanti, muffole e mezzi guanti di materie tessili a maglia)		
14191930: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di materie tessili a maglia)		
14191960: accessori per abbigliamento e loro parti di materie tessili a maglia o uncinetto (guanti, muffole, scialli, gilet, sciarpe, sciarpette e veli esclusi)		
14192100: indumenti e accessori per neonati di materie tessili, non a maglia (per bambini alti meno di 86 cm) (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, pannolini, guanti, muffole, maglieria esterna inclusi)		
14192150: indumenti e accessori per neonati di materie tessili, non a maglia o		

uncinetto (per bambini alti meno di 86 cm) (magliette, pagliaccetti, mutandine, tutine, guanti, muffole, mezzi guanti, maglieria esterna) (esclusi pannolini e articoli simili)		
14192210: corpetti, tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da uomo o ragazzo (tute da sci escluse, non a maglia)		
14192220: corpetti, tute sportive, tute da corsa e altri indumenti, n.c.a., da donna o ragazza (tute da sci escluse, non a maglia)		
14192230: combinazioni da sci tipo tuta ed insieme da sci		
14192240: costumi da bagno da uomo o ragazzo (non di materie tessili a maglia)		
14192250: costumi da bagno da donna o ragazza (non di materie tessili a maglia)		
14192310: fazzoletti da naso e da taschino		
14192333: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili (non di seta o cascami di seta, non a maglia)		
14192338: scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie, veli e articoli simili di seta o cascami di seta (non a maglia)		
14192353: cravatte, farfallini e fazzoletti da collo (non di seta o cascami di seta, non a maglia)		
14192358: cravatte, farfallini e fazzoletti da collo di seta o cascami di seta (non a maglia)		
14192370: guanti, muffole e mezzi guanti (non a maglia)		
14192393: accessori per abbigliamento di materie tessili (scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie e veli, cravatte, farfallini, fazzoletti da collo, guanti,		

muffole e mezzi guanti esclusi, non a maglia)		
14192396: accessori per abbigliamento di materie tessili (scialli, sciarpe, sciarpette, mantiglie e veli, cravatte, farfallini, fazzoletti da collo, guanti, muffole e mezzi guanti esclusi, non a maglia)		
14193175: guanti, muffole e mezzi guanti di pelle o cuoio artificiale (non per sport, non per ogni tipo di lavoro)		
14193180: cinture e cinturoni di pelle o cuoio artificiale		
14193190: accessori per abbigliamento di pelle o cuoio artificiale (guanti, muffole e mezzi guanti, cinture e cinturoni esclusi)		
14193200: indumenti confezionati in feltro, in tessuto non tessuto o in tessuti impregnati o rivestiti		
14194230: cappelli ed altri copricapi di feltro, confezionati con campane, dischi o piatti		
14194250: cappelli ed altri copricapi, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materiale		
14194270: cappelli ed altri copricapi, a maglia o confezionati con merletti, feltro o altri tessuti interi (non a strisce); retine di qualsiasi materiale		
14194300: altri copricapo (esclusi quelli in gomma o materia plastica, quelli di sicurezza e quelli in amianto); strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo		
14201030: articoli e accessori per abbigliamento, in pelle (cappelli e copricapi esclusi)		

14311033: calzemaglie e collants di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso inferiore a 67 dtex per singolo filato		
14311035: calzemaglie e collants di fibre sintetiche a maglia o uncinetto, di peso superiore a 67 dtex per singolo filato		
14311037: calzemaglie di materie tessili (fibre sintetiche a maglia o uncinetto escluse)		
14311050: calze o mezze calze a maglia o uncinetto, di peso inferiore a 67 dtex per singolo filato		
14311090: calze e calzature a maglia o uncinetto (calzini inclusi; calze e mezze calze di peso inferiore a 67 dtex, calzemaglie, calzature con suola applicata escluse)		
14391031: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo di lana (escluse le maglie e magliette che contengono più del 50% di lana e pesano più di 600 gr); maglie, magliette, bluse, giubbotti		
14391032: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza di lana (escluse le maglie e magliette che contengono più del 50% di lana e pesano più di 600gr); maglie, magliette, bluse, giubbotti		
14391033: maglie e magliette che contengono più del 50% in peso di lana e pesano più di 600 g per articolo		
14391053: maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggera a maglia fine, di cotone		
14391055: maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggera a maglia fine, di fibre artificiali e sintetiche		
14391061: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo,		

di cotone (escluse le maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine)		
14391062: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza, di cotone (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere a maglia fine escluse)		
14391071: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da uomo o ragazzo, di fibre artificiali e sintetiche (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere di maglia fine escluse)		
14391072: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche da donna o ragazza, di fibre artificiali e sintetiche (maglie e tute a girocollo o collo alto e polo leggere di maglia fine escluse)		
14391090: maglie, magliette, bluse, giubbotti e giacche di materie tessili (lana e peli fini, cotone, fibre artificiali e sintetiche esclusi)		
15121210: bauli, valigie, ecc.		
15121220: borsette		
15121230: oggetti da tasca o da borsetta		
15121250: valigette e contenitori, n.c.a.		
15121930: oggetti di cuoio o di pelle, per usi tecnici, ecc.		
15201100: calzature impermeabili con tomaie di gomma o materia plastica (escl. le calzature con puntale protettivo di metallo)		
15201210: sandali con tomaie di gomma o materia plastica		
15201231: calzature da città, con tomaie di gomma o di materia plastica		
15201237: pantofole e altre calzature da camera, con tomaie di materia plastica		

15201330: calzature con base di legno, senza soles interne o puntale, con tomaie di cuoio		
15201351: calzature da città con tomaie di cuoio, per uomo		
15201352: calzature da città con tomaie di cuoio, per donna		
15201353: calzature da città con tomaie di cuoio, per bambino		
15201361: sandali con tomaie di cuoio, per uomo		
15201362: sandali con tomaie di cuoio, per donna		
15201363: sandali con tomaie di cuoio, per bambino		
15201370: pantofole, con tomaie di cuoio		
15201380: calzature con tomaie di cuoio, suola esterna di legno o sughero		
15201444: pantofole con soles di gomma, materia plastica o cuoio e tomaie di materie tessili		
15201445: calzature, n.c.a., con soles di gomma, materia plastica o cuoio e tomaie di materie tessili		
15201446: calzature con tomaie di materie tessili (escluse le pantofole ed escluse le calzature con soles di gomma, materia plastica, cuoio o cuoio artificiale)		
15202100: calzature da allenamento, ecc., con soles di gomma o materia plastica e tomaie di materie tessili		
15202900: altre calzature per lo sport, escluse calzature per la neve e lo sci e per il pattinaggio		
15203120: calzature (incluse le calzature impermeabili) con puntale protettivo di metallo, con tomaie e soles di gomma o di materia plastica		

15203150: calzature con puntale protettivo di metallo e tomaie di cuoio		
32301510: guanti e muffole speciali per praticare gli sport, di cuoio		
ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI		
13921130: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di lana o di peli fini		
13921150: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche		
13921190: coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico), di altre materie tessili		
13921230: biancheria da letto, a maglia		
13921253: biancheria da letto, di cotone		
13921255: biancheria da letto, di lino, di ramiè		
13921259: biancheria da letto, in tessuto, di altre materie tessili		
13921270: biancheria da letto, di stoffe non tessute		
13921330: biancheria da tavola, a maglia		
13921353: biancheria da tavola, di cotone		
13921355: biancheria da tavola, di lino		
13921359: biancheria da tavola, in tessuto di fibre tessili artificiali e sintetiche e in altre stoffe tessute o non tessute (cotone e lino esclusi)		
13921370: biancheria da tavola, di altre materie tessili, di stoffe non tessute		
13921430: biancheria da bagno e da cucina, in spugna e tessuti simili di cotone a spugna		
13921450: biancheria da bagno e da cucina in tessuto (spugna e tessuti simili di cotone a spugna esclusi)		

13921470: biancheria da bagno e da cucina, in stoffe non tessute di fibre artificiali e sintetiche		
13921530: tende e tendaggi, mantovane e drappi, a maglia o uncinetto		
13921550: tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe tessute		
13921570: tende e tendaggi, mantovane e drappi, in stoffe non tessute		
13921620: arazzi tessuti a mano del tipo gobelins, fiandra, aubusson, beauvais e arazzi a punto (punto piccolo, punto a croce inclusi), confezionati o meno		
13921640: copriletti e trapunte		
13921660: articoli per l'arredamento, comprese le fodere protettive, le federe e i rivestimenti tessili per sedili di autoveicoli (esclusi coperte, plaid, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria)		
13922430: sacchi a pelo		
13922493: oggetti per letto e oggetti simili (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di piume		
13922499: oggetti per letto e oggetti simili (esclusi materassi e sacchi a pelo), imbottiti di materiali diversi dalle piume		
13922953: stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili di stoffe non tessute		
13922957: stracci, canovacci, strofinacci e cenci simili (escluse stoffe non tessute o lavorate a maglia)		
13931100: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a punti annodati	Vedi sopra commento su moquette	13931100: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a punti annodati
13931200: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti tessuti (non a fiocchi o floccati)	Vedi sopra commento su moquette	13931200: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti tessuti (non a fiocchi o floccati)
13931300: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a fiocchi	Vedi sopra commento su moquette	13931300: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti a fiocchi

13931930: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti agugliati (non a fiocchi o floccati)	Vedi sopra commento su moquette	13931930: tappeti e altri rivestimenti tessili di pavimenti agugliati (non a fiocchi o floccati)
13931990: altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, n.c.a. (tappetini per autoveicoli inclusi)	Vedi sopra commento su moquette	13931990: altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili , n.c.a. (tappetini per autoveicoli inclusi)
13991130: tulli, tulli bobinots e tessuti a maglie annodate		
13991150: pizzi a macchina in pezza, a strisce o motivi		
13991170: pizzi a mano in pezza, a strisce o motivi		
13991230: ricami (senza fondo visibile) in pezza, a strisce o motivi		
13991250: ricami di cotone in pezza, a strisce o motivi		
13991270: ricami di altre materie tessili in pezza, a strisce o motivi (senza fondo visibile e cotone escluso)		
13991600: prodotti tessili in pezza (esclusi i ricami in pezza in strisce o in motivi)		
31031230: materassi di gomma alveolare	Vedi sopra commento su moquette	31031230: materassi di gomma alveolare
31031250: materassi di materie plastiche alveolari	Vedi sopra commento su moquette	31031250: materassi di materie plastiche alveolari
31031270: materassi con molle metalliche	Vedi sopra commento su moquette	31031270: materassi con molle metalliche
31031290: materassi di altre materie	Vedi sopra commento su moquette	31031290: materassi di altre materie
ALLEGATO II		
(CRITERI GENERALI PER GLI STATUTI)		
Sono definiti i criteri generali che a cui gli statuti dei sistemi di gestione devono conformarsi.		
STRUTTURA MINIMA DEGLI STATUTI.		

<ul style="list-style-type: none"> Indicazione della natura giuridica del sistema/consorzio, denominazione, sede e durata. 		
<ul style="list-style-type: none"> Finalità e oggetto del sistema EPR: organizzazione e gestione della raccolta e del trattamento del materiale/rifiuto, incentivazione della fase di prevenzione, di riutilizzo e riparazione, realizzazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero del materiale/rifiuto trattato 		
<ul style="list-style-type: none"> Categorie dei consorziati: produttori, distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori e altri operatori. Per costituire il sistema risulta fondamentale la partecipazione dei produttori, le altre categorie possono consorziarsi previo accordo con questi ultimi 	<p>Probabilmente a causa di un refuso, non è stata prevista la categoria del “<i>fabbricante di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili</i>”, la quale tuttavia risulta già inclusa nell'articolo (art. 9, comma 1) tra i soggetti aventi diritto ad aderire ai Consorzi.</p>	<p>Categorie dei consorziati: produttori, <i>fabbricante di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili</i>, distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori e altri operatori. Per costituire il sistema risulta fondamentale la partecipazione dei produttori, le altre categorie, <i>fatto salvo il diritto di partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili</i>, possono consorziarsi previo accordo con questi ultimi.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Quote di partecipazione e libero esercizio della facoltà di recesso da parte del consorzio. 		
<ul style="list-style-type: none"> Diritti e obblighi dei consorziati (versamento del contributo ambientale, finanziamento delle attività di raccolta e gestione, costituzione del fondo consortile, osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni, etc). 		
<ul style="list-style-type: none"> Composizione del fondo consortile e destinazione degli avanzi di gestione. Va specificato che ogni avanzo di 		

<p>gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio (contributo ambientale, etc..). Va specificato che il predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di gestione del prodotto/rifiuto e alle ulteriori destinazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto- 		
<ul style="list-style-type: none"> • Composizione, funzioni e funzionamento degli organi collegiali e deliberanti (CdA, Assemblea ordinaria e straordinaria, Presidente e Vicepresidente, Direttore generale), nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei soggetti di diritto privato. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Composizione, funzioni e funzionamento degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Società di revisione contabile). 		
<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di redazione del bilancio d'esercizio forse andrebbe inserita la dicitura relativa all'approvazione del bilancio. 	<p>Si segnala la presenza di un refuso (<i>"forse andrebbe inserita la dicitura relativa all'approvazione del bilancio"</i>.)</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina e approvazione del regolamento consortile. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Disciplina dello scioglimento e della destinazione del fondo consortile residuo. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione di un Piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che vengono impiegate, del bilancio di esercizio, e da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, che riporti quanto indicato dall'art. 237, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006 (rientra nelle finalità ambientali) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione al Centro di Coordinamento CORIT e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di una certificazione, redatta da un ente terzo indipendente, attestante la regolarità fiscale e contributiva. 		
<ul style="list-style-type: none"> • I sistemi di gestione devono specificare che la vigilanza sulla loro attività è effettuata ai sensi degli artt. 178-ter, comma 6 e 206-bis comma 4-bis del D.Lgs.152/2006. 		
INDICAZIONI GENERALI SUL CONTENUTO DEGLI STATUTI.		
Ferma restando la struttura minima sopra indicate, lo statuto rispetta l'autonomia propria di ciascun sistema di gestione ed è predisposto lasciando agli stessi sistemi la libera determinazione dei		

contenuti che non hanno implicazioni ambientali.		
In relazione all'individuazione delle competenze e funzioni degli organi, vanno specificamente indicati gli organi deliberanti.		
Lo statuto deve riportare le modalità fondamentali di adesione al sistema di gestione collettivo dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori e altri operatori.	Probabilmente a causa di un refuso, non è stata prevista la categoria del " <i>fabbricante di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili</i> ", la quale tuttavia risulta già inclusa nell'articolato normativo (ad esempio, all'art. 9, comma 1) tra i soggetti aventi diritto ad aderire ai Consorzi. Si richiede quindi di integrare come indicato nella colonna lato. Inoltre, al fine di garantire la corretta gestione delle PRO, è opportuno prevedere l'assenso dei produttori per l'ingresso dei soggetti riciclatori e recuperatori.	Lo statuto deve riportare le modalità fondamentali di adesione al sistema di gestione collettivo dei <i>fabbricanti di materia prima e semilavorati destinati a prodotti tessili</i> , dei distributori, raccoglitori, trasportatori, riciclatori, recuperatori e altri operatori <i>e, in particolare, le modalità di attuazione del diritto di partecipazione dei fabbricanti di materia prima o semilavorati destinati a prodotti tessili. Lo statuto dovrà inoltre prevedere l'assenso dei produttori espresso in sede assembleare per la partecipazione degli ulteriori attori, diversi dai fabbricanti di materia prima e semilavorati destinati ai prodotti tessili.</i>
In riferimento ai diritti ed obblighi dei partecipanti al sistema di gestione, vanno indicati gli obblighi generali e fondamentali in capo agli stessi, da coordinare con il resto degli obblighi.	Si ritiene che la partecipazione dei soggetti aventi diritto di aderire ai PRO di cui al capoverso precedente debba essere improntata alla collaborazione attiva, e non soggetta a discriminazione (art.9, c.1). Si ritiene quindi necessario specificare come, tale partecipazione attiva, si sostanzia negli organismi collegiali e deliberanti. Pertanto, si richiede di integrare come indicato nella colonna a fianco.	In riferimento ai diritti ed obblighi dei partecipanti al sistema di gestione, vanno indicati gli obblighi generali e fondamentali in capo agli stessi, da coordinare con il resto degli obblighi. <i>In merito ai diritti delle varie categorie di consorziati aventi diritto di partecipazione, va specificato come queste partecipano attivamente negli organismi collegiali e deliberanti.</i>
Per quanto concerne i regolamenti, occorre adottare ogni accorgimento utile per evitare duplicazioni e sovrapposizioni con gli statuti, che restano gli atti organizzativi fondamentali, fatte salve esigenze specifiche (es. tariffe, conti, personale) che possono essere sub-regolate tramite i detti regolamenti.	Appare opportuno indicare più puntualmente cosa può essere demandato al Regolamento consortile.	Per quanto concerne i regolamenti, occorre adottare ogni accorgimento utile per evitare duplicazioni e sovrapposizioni con gli statuti, che restano gli atti organizzativi fondamentali, fatte salve esigenze specifiche (<i>es. procedimento di adesione, procedimenti sanzionatori, utilizzo del marchio, per la dichiarazione dei dati di immesso sul mercato e per la riscossione degli ecocontributi, assunzione del personale, servizi complementari e accessori ecc.)</i> che possono essere sub-regolate tramite i detti regolamenti.
Per quanto concerne la vigilanza si deve tenere conto di inserire adeguati riferimenti sul monitoraggio circa il funzionamento dei sistemi.		

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016**

Il presente documento ha lo scopo di informarla circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con sede in Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che, durante le operazioni di trattamento, saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali del MASE in relazione alla procedura aperta di consultazione per l'aggiornamento della bozza del testo di EPR tessile	Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo di legge cui è soggetto il titolare (art. 6, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, con riferimento alla necessità di consentire la massima partecipazione possibile sul testo di EPR predisposto (art. 9 CAD),	Dati comuni: documento di riconoscimento, indirizzo <i>email</i> , contatti

--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità, per il Titolare, di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi (ad esempio i fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore ad un anno dalla chiusura della consultazione.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del *Codice Privacy*.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15);**
- **Diritto alla rettifica (art. 16);**
- **Diritto alla cancellazione (art. 17);**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18);**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22).**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo:

➤ mase@pec.mase.gov.it

L'apposita modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato è reperibile alla pagina ["modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato"](https://www.mase.gov.it/diritti-degli-interessati) (<https://www.mase.gov.it/diritti-degli-interessati>)

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo *e-mail*: rpd@mase.gov.it.